SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero delle finanze

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero della sanità

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 77/L

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1998.

Autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 1998, di carte valori postali celebrative e commemorative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997 con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 25 giugno 1997;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con altre emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 marzo 1998;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1998, delle seguenti carte valori postali:

francobolli commemorativi di Madre Teresa di Calcutta;

francobolli celebrativi del V centenario dello sbarco di Cristoforo Colombo in Venezuela e del V centenario dell'esplorazione di Amerigo Vespucci;

francobolli celebrativi del P.A.M. - Programma alimentare mondiale;

francobolli celebrativi del 150° anniversario della firma dell'atto di emancipazione degli ebrei italiani;

francobolli celebrativi del 150° anniversario della battaglia di Pastrengo e della memorabile carica dei carabinieri, nel corso della prima guerra d'indipendenza.

Art. 2.

Con separati provvedimenti sono stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1998
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 375

98A3283

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento alla Scuola di psicoterapia psicoanalitica, in Milano, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola di psicoterapia psicoanalitica, con sede in Milano, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della Scuola di psicoterapia psicoanalitica, con sede in Milano, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 4 novembre 1994;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della predetta scuola, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Scuola di psicoterapia psicoanalitica, con sede in Milano, è riconosciuta idonea ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

La Scuola è tenuta ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3190

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento all'Istituto di terapia familiare, in Firenze, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto minsteriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto di terapia familiare, con sede in Firenze, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento dell'Istituto di terapia familiare, con sede in Firenze, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 5 novembre 1994;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento del predetto Istituto, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto di terapia familiare, con sede in Firenze, è riconosciuto idoneo ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Firenze, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

L'Istituto è tenuto ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3191

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento alla Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata, in Napoli, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata, con sede in Napoli, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata, con sede in Napoli, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 14 marzo 1997;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della predetta Scuola, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia, con sede in Napoli, è riconosciuta idonea ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Napoli, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

L'Istituto è tenuto ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3192

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento all'Istituto di psicologia e psicoterapia relazionale e familiare I.S.P.R.E.F., in Napoli, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gen-

naio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'I.S.P.R.E.F., con sede in Napoli, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento dell'I.S.P.R.E.F., con sede in Napoli, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 14 marzo 1997;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della predetta Scuola, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'I.S.P.R.E.F., con sede in Napoli, è riconosciuto idoneo ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Napoli, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

L'Istituto è tenuto ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3193

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento all'Istituto Auximon, in Roma, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto Auximon, con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento dell'Auximon, con sede in Roma, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 14 marzo 1997;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in

materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della predetta Scuola, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto Auximon, con sede in Roma, è riconosciuto idoneo ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

L'Istituto è tenuto ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3194

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento alla Scuola SIRPIDI - Istituto dermopatico dell'Immacolata, in Roma, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto SIRPIDI, con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento dell'Istituto SIRPIDI, con sede in Roma, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 14 marzo 1997;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della predetta Scuola, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto SIRPIDI, con sede in Roma, è riconosciuto idoneo ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse,

corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

L'Istituto è tenuto ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3195

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento all'Associazione in psicoterapia dell'infanzia e adolescenza - Aps.IA., in Cagliari, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Associazione di psicoterapia dell'infanzia e adolescenza - Aps.IA, con sede in Cagliari, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento dell'Associazione di psicoterapia dell'infanzia e adolescenza - Aps.IA, con sede in Cagliari, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 14 marzo 1997;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della predetta Scuola, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Associazione di psicoterapia dell'infanzia e adolescenza - Aps.IA, con sede in Cagliari, riconosciuta idonea ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Cagliari, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

L'Istituto è tenuto ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3196

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento alla Scuola di formazione di psicoterapia gruppoanalitica, con sedi in Milano e Roma, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola di formazione di psicoterapia gruppoanalitica, con sede in Milano e Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della Scuola di formazione di psicoterapia gruppoanalitica, con sede in Milano e Roma, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 14 marzo 1997;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della predetta Scuola, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Scuola di psicoterapia gruppoanalitica, con sede in Milano e Roma, è riconosciuta idonea ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano e Roma, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

L'Istituto è tenuto ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3197

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento alla Scuola italiana di ipnosi clinica e sperimentale e psicoterapia ipnotica AMISI, in Milano, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola AMISI, con sede in Milano, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della Scuola AMISI, con sede in Milano, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 14 marzo 1997;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della predetta scuola, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Scuola AMISI, con sede in Milano, è riconosciuta idonea ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

La Scuola è tenuta ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure

previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3198

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento all'Istituto Watson, in Torino, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del

Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto Watson, con sede in Torino, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento dell'Istituto Watson, con sede in Torino, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 14 marzo 1997;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento del predetto Istituto, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto Watson, con sede in Torino, è riconosciuto idoneo ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Torino, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

L'Istituto è tenuto ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3199

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento alla Società italiana di analisi bioenergetica SIAB, con sedi in Roma e Milano, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Società italiana SIAB di analisi bioenergetica, con sede in Roma e Milano, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della Società italiana SIAB di analisi bioenergetica, con sede in Roma e Milano, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 14 marzo 1997;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della predetta Società, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Società italiana SIAB di analisi bioenergetica, con sede in Roma e Milano, è riconosciuta idonea ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma e Milano, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

Il Centro è tenuto ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3200

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento all'Istituto di psicoterapia analitica, in Firenze, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto di psicoterapia analitica, con sede in Firenze, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento dell'Istituto di psicoterapia analitica, con sede in Firenze, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 14 marzo 1997;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento del predetto Istituto, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto di psicoterapia analitica con sede in Firenze, è riconosciuto idoneo ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Firenze, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

L'Istituto è tenuto ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3201

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento alla Scuola di formazione quadriennale alla psicoterapia di gruppo - ITER, in Roma, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'ITER - Scuola di formazione quadriennale alla psicoterapia di gruppo, con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento dell'ITER - Scuola di formazione quadriennale alla psicoterapia di gruppo, con sede in Roma, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 14 marzo 1997;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/1998 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della predetta scuola, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'ITER - Scuola di formazione quadriennale alla psicoterapia di gruppo, con sede in Roma, è riconosciuto idoneo ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

La Scuola è tenuta ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i prov-

vedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3202

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento all'Istituto italiano di formazione di analisi bioenergetica, in Roma, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto italiano di formazione di analisi bioenergetica con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento dell'Istituto italiano di formazione di analisi bioenergetica con sede in Roma, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 14 marzo 1997;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento del predetto Istituto, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto italiano di formazione di analisi bioenergetica con sede in Roma, è riconosciuto idoneo ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

L'Istituto è tenuto ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3203

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento all'Istituto per lo studio delle psicoterapie - Scuola di formazione in psicoterapie brevi e approccio strategico, con sedi in Roma e Vibo Valentia, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto per lo studio delle psicoterapie - Scuola di formazione in psicoterapie brevi ed approccio strategico, con sede in Roma e Vibo Valentia, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento dell'Istituto per lo studio delle psicoterapie - Scuola di formazione in psicoterapie brevi ed approccio strategico, con sede in Roma e Vibo Valentia, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 30 ottobre 1994;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della predetta scuola, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto per lo studio delle psicoterapie - Scuola di formazione in psicoterapie brevi ed approccio strategico, con sede in Roma e Vibo Valentia, è riconosciuto idoneo ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma e Vibo Valentia, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

La Scuola è tenuta ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3204

DECRETO 26 marzo 1998.

Rettifica al decreto ministeriale 24 ottobre 1994 recante autorizzazione al Centro milanese di terapia della famiglia, in Milano, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Milano, Padova e Bologna.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e, in particolare, l'art. 3 che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1994, con il quale il Centro milanese di terapia della famiglia, con sede in Milano, è stato autorizzato ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 56 del 1989 ad attivare corsi di formazione in psicoterapia;

Considerato che con il suddetto decreto per mero errore materiale il Centro milanese di terapia della famiglia è stato riconosciuto idoneo ad attivare corsi di formazione in psicoterapia per le sole sedi di Milano, Padova e Bologna;

Visto il verbale in data 16 dicembre 1994 con il quale la commissione consultiva preposta alla valutazione delle domande di riconoscimento prende atto di aver omesso, per mero errore materiale, la sede di Genova tra quelle riconosciute idonee a svolgere la predetta attività formativa e invita, pertanto, ad adottare il relativo provvedimento formale di rettifica;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del dispositivo del predetto provvedimento di riconoscimento;

Decreta:

Il decreto ministeriale 24 ottobre 1994 in premessa citato è rettificato nel senso che il Centro milanese di terapia della famiglia è autorizzato ad attivare, a decorrere dalla stessa data, corsi di formazione in psicoterapia anche nella sede di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3205

DECRETO 26 marzo 1998.

Rettifica al decreto ministeriale 31 dicembre 1993 recante riconoscimento dell'idoneità all'«Accademia di psicoterapia della famiglia S.r.l. (A.P.F.)», in Roma, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale-sistematico.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e, in particolare, l'art. 3 che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993 con il quale l'Accademia di psicoterapia della famiglia S.r.l. (A.P.F.), con sede in Roma, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 56 del 1989 ad attivare corsi di formazione in psicoterapia;

Considerato che l'Accademia di psicoterapia della famiglia S.r.l. (A.P.F.) aveva presentato domanda di riconoscimento ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona, Torino;

Considerato che con il suddetto decreto l'Accademia di psicoterapia della famiglia è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di formazione in psicoterapia per la sola sede di Roma;

Visto il verbale in data 7 ottobre 1993 con il quale la commissione consultiva preposta alla valutazione delle domande di riconoscimento prende atto di aver omesso, per mero errore materiale, le sedi di Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona e Torino tra quelle riconosciute idonee a svolgere la predetta attività formativa e invita, pertanto, ad adottare il relativo provvedimento di rettifica;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del dispositivo del predetto provvedimento di riconoscimento;

Decreta:

Il decreto ministeriale 31 dicembre 1993 in premessa citato è rettificato nel senso che l'Accademia di psicoterapia della famiglia S.r.l. (A.P.F.) è autorizzata ad attivare, a decorrere dalla stessa data, corsi di formazione in psicoterapia anche nelle sedi di Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona e Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3206

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno comunicato l'irregolare funzionamento degli uffici stessi nella giornata del 9 marzo 1998 per sciopero del personale indetto dal sindacato autonomo SALFI, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro di Enna;

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nella giornata del 9 marzo 1998 per sciopero del personale indetto dal sindacato autonomo SALFI, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Enna;

commissione tributaria provinciale di Enna;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoelencati nella giornata del 9 marzo 1998:

ufficio del registro di Enna;

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo.

È accertato, altresì, il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoelencati nella giornata del 9 marzo 1998:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Enna;

commissione tributaria provinciale di Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 27 marzo 1998

Il direttore regionale: IGNIZIO

98A3222

DECRETO 14 aprile 1998.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 1998 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL DIRETTORE CENTRALE

DELLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 1998;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Valuta		
Dollaro USA	Lit.	1.790,792
ECU	»	1.948,530
Marco tedesco	»	986,819
Franco francese	»	294,399
Lira sterlina	»	2.936,048
Fiorino olandese	»	875,513
Franco belga	»	47,817
Peseta spagnola	»	11,644
Corona danese	»	258,933
Lira irlandese	»	2.463,959
Dracma greca	»	6,240
Escudo portoghese	»	9,640
Dollaro canadese	»	1.248,629
Yen giapponese	»	14,250
Franco svizzero	»	1.223,587
Scellino austriaco	»	140,251
Corona norvegese	»	236,865
Corona svedese	»	221,617
Marco finlandese	»	325,370
Dollaro australiano	»	1.207,394

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere

diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di febbraio 1998, come segue:

Afganistan:
Afgani . . . . . . Lit. 0,376

Albania:
Lek . . . . . . » 11,378

Algeria:
Dinaro algerino . . . . . . » 30,371

Angola:
Readjust Kwanza . . . . . . » 0,006

Antille olandesi:
A/Guilder . . . . . . » 999,127

Arabia Saudita:
Riyal Saudita . . . . . . » 476,824

Argentina:
Peso Argentina . . . . . . » 1.788,795

Aruba:
Fiorino Aruba . . . . . . » 999,127

Azerbaigian:
Manat . . . . . . » 0,452

Bahamas:
Dollaro Bahama . . . . . . » 1.788,437

Bahrain:
Dinaro Bahrain . . . . . . » 4.743,866

Bangladesh:
Taka . . . . . . » 36,627

Barbados:
Dollaro Barbados . . . . . . » 889,194

Belize:
Dollaro Belize . . . . . . » 894,218

Bermude:
Dollaro Bermude . . . . . . » 1.788,437

Bhutan:
Rupia Bhutan . . . . . . » 45,931

Bielorussia:
Rublo Bielorussia . . . . . . » 0,040

Birmania:
Kyat . . . . . . » 278,125

Bolivia:
Boliviano . . . . . . » 331,037

Botswana:
Pula . . . . . . » 466,413

Brasile:
Real . . . . . . » 1.585,701

Brunei:
Dollaro Brunei . . . . . . » 1.090,060

Bulgaria:
Lev . . . . . . Lit. 0,991

Burundi:
Franco Burundi . . . . . . » 4,367

Cambogia:
Riel Kampuchea . . . . . . » 0,519

Capo Verde:
Escudo Capo Verde . . . . . . » 18,401

Caraibi:
Dollaro Caraibi . . . . . . » 662,384

Cayman Isole:
Dollaro Cayman . . . . . . » 2.159,427

Cile:
Peso cileno . . . . . . » 3,792

Cina:
Renminbi . . . . . . » 216,019

Cipro:
Lira cipriota . . . . . . » 3.359,972

Colombia:
Peso colombiano . . . . . . » 1,328

Comore Isole:
Franco Comore . . . . . . » 3,926

Comun. Finanz. Africana:
Franco C.F.A. . . . . . . » 2,945

Corea del Nord:
Won Nord . . . . . . » 812,926

Corea del Sud:
Won Sud . . . . . . » 1,106

Costa Rica:
Colon Costa Rica . . . . . . » 7,236

Croazia:
Kuna Croazia . . . . . . » 280,009

Cuba:
Peso cubano . . . . . . » 77,758

Dominicana:
Peso dominicano . . . . . . » 121,849

Ecuador:
Sucre . . . . . . » 0,394

Egitto:
Lira egiziana . . . . . . » 524,887

El Salvador:
Colon salvadoregno . . . . . . » 204,276

Emirati Arabi Uniti:
Dirham Emirati Arabi . . . . . . » 488,404

Paese / Valuta		
Estonia:		
Corona Estonia	Lit.	123,440
Etiopia:		
Birr	»	265,522
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.937,140
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	936,550
Filippine:		
Peso filippino	»	43,866
Gambia:		
Dalasi	»	169,380
Ghana:		
Cedi	»	0,778
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	50,184
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.937,140
Gibuti Repubblica:		
Franco Djibouti	»	10,063
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.522,478
Guatemala:		
Quetzal	»	286,809
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	2,945
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,552
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	12,434
Haiti:		
Gourde	»	102,463
Honduras:		
Lempira	»	135,385
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	231,031
India:		
Rupia indiana	»	45,931
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,199
Iran:		
Rial iraniano	»	0,596
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.752,452
Islanda:		
Corona Islanda	Lit.	24,761
Israele:		
Shekel	»	497,747
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	299,177
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	23,406
Kenya:		
Scellino keniota	»	29,524
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.858,896
Laos:		
New Kip	»	1,007
Lesotho:		
Maluti	»	362,497
Lettonia-Latvia:		
Nuovo Lat	»	3.045,808
Libano:		
Lira libanese	»	1,173
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.788,437
Libia:		
Dinaro libico	»	4.663,461
Lituania:		
Lita Lituania	»	447,129
Macao:		
Pataca	»	223,650
Macedonia:		
Dinaro macedonia	»	31,825
Madagascar:		
Franco Repubblica malgascia	»	0,353
Malawi:		
Kwacha	»	79,334
Malaysia:		
Ringgit	»	478,036
Maldive:		
Rufiya	»	151,948
Malta:		
Lira maltese	»	4.513,974
Marocco:		
Dirham Marocco	»	182,505
Mauritania:		
Ouguiya	»	10,397

Mauritius:		
Rupia Mauritius	Lit.	78,517
Messico:		
Peso messicano	»	210,672
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	379,107
Mongolia:		
Tugrik	»	2,234
Mozambico:		
Metical	»	0,155
Nepal:		
Rupia nepalese	»	29,294
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	176,350
Nigeria:		
Naira	»	81,716
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.044,064
Oman:		
Rial Oman	»	4.645,292
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	40,640
Panama:		
Balboa	»	1.788,437
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	990,548
Paraguay:		
Guarani	»	0,710
Perù:		
New Sol	»	639,325
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	16,198
Polonia:		
Zloty	»	506,844
Qatar:		
Riyal Qatar	»	491,184
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	52,147
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	50,706
Romania:		
Leu	»	0,218
Russia:		
Rublo Russia (M.)	»	298,122

Rwanda:		
Franco Ruanda	Lit.	5,131
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	374,499
Sant'Elena:		
Lira S. Elena	»	2.937,140
São Tomè:		
Dobra	»	0,748
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	346,837
Sierra Leone:		
Leone	»	1,987
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.090,060
Siria:		
Lira siriana	»	42,734
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	10,454
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,682
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	28,890
Sud Africa:		
Rand	»	362,497
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	11,441
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	4,459
Swaziland:		
Lilangeni	»	362,497
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	54,810
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,781
Thailandia:		
Baht	»	39,218
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.328,200
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	288,457
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.544,351
Turchia:		
Lira turca	»	0,007

Ucraina:		
Hryvnia Ucraina	Lit.	902,187
Uganda:		
New scellino	»	1,554
Ungheria:		
Forint ungherese	»	8,612
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	176,679
Vanuatu:		
Vatu	»	14,579
Venezuela:		
Bolivar	»	3,471
Vietnam:		
Dong	»	0,141
Western Samoa:		
Taia	»	652,840
Yemen Repubblica:		
Rial	»	14,422
Zaire:		
New Zaire	»	0,014
Zambia:		
Kwacha	»	1,147
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	104,683

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1998

Il direttore centrale: LEO

98A3239

DECRETO 17 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio registro di Varese ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 20 febbraio 1998, dovuto alla partecipazione del personale allo sciopero nazionale generale proclamato dalla Federazione nazionale RDB/Statali;

Vista la nota del Servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 20 febbraio 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Varese in data 20 febbraio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 aprile 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A3308

DECRETO 17 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio I.V.A. di Cremona ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 20 febbraio 1998, dovuto alla partecipazione del personale allo sciopero nazionale generale proclamato dalla Federazione nazionale RDB/Statali;

Vista la nota del Servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 20 febbraio 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Cremona in data 20 febbraio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 aprile 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A3309

DECRETO 17 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Cremona ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 20 febbraio, dovuto alla partecipazione del personale allo sciopero nazionale generale proclamato dalla Federazione nazionale RDB/Statali;

Vista la nota n. 19890/98 del 26 marzo 1998 del Servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 20 febbraio 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cremona in data 20 febbraio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 aprile 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A3310

DECRETO 17 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore del 1° ufficio I.V.A. di Milano ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 20 febbraio 1998, dovuto alla partecipazione del personale allo sciopero nazionale generale proclamato dalla Federazione nazionale RDB/Statali;

Vista la nota del Servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 20 febbraio 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del 1° ufficio I.V.A. di Milano in data 20 febbraio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 aprile 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A3311

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 aprile 1998.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Eurovideo, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 3 settembre 1985, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Indesit;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1987, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Eurovideo, quale società collegata alla S.p.a. Indesit;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1988 con il quale, su conforme parere del CIPI è stato reso esecutivo il programma predisposto dal commissario per la S.p.a. Eurovideo;

Visto il proprio provvedimento in data 13 febbraio 1997, con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere il bilancio finale di liquidazione con il conto economico, il rendiconto della gestione ed il piano di riparto tra i creditori ai sensi dell'art. 213 legge fallimentare, dandone comunicazione agli interessati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista l'istanza in data 25 novembre 1997 con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata ai suddetti bilancio, rendiconto della gestione e piano di riparto chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Eurovideo e venga autorizzato l'adempimento di tutte le attività attinenti la chiusura tra le quali la cancellazione della società dal registro delle imprese;

Ritenuto che, verificatisi i presupposti sopraindicati, è necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Eurovideo, con sede in Torino, corso Stati Uniti n. 41 già in Gricignano d'Aversa (Caserta), di cui alle premesse.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Zunino provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura, tra le quali, la richiesta di cancellazione della S.p.a. Eurovideo all'ufficio del registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1998

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A3238

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 aprile 1998.

Approvazione di linee-guida in materia di pubblicità dei lassativi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la propria ordinanza in data 9 dicembre 1997 relativa alla sospensione temporanea della pubblicità concernente le specialità medicinali lassative pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 292 in data 16 febbraio 1997;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1997 con il quale è stata istituita una commissione con il mandato di stabilire precise linee-guida in materia di pubblicità dei lassativi per assicurare che detta pubblicità sia maggiormente equilibrata e meglio finalizzata alla diffusione di messaggi educativi;

Visto il verbale n. 3, relativo alla riunione di detta commissione in data 28 gennaio 1998, sottoscritto e perfezionato in data 5 marzo 1998 con il quale vengono approvate le linee-guida;

Visto il verbale relativo alla riunione in data 10 e 11 febbraio 1998 con il quale le citate linee-guida vengono approvate dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che la Commissione unica del farmaco ritiene comunque necessario monitorare i consumi di detti farmaci tramite comunicazioni trimestrali da parte dell'Associazione nazionale delle imprese dei produttori di farmaci di automedicazione - Assosalute;

Considerato che la Commissione unica del farmaco ritiene altresì necessario introdurre misure di controllo della conformità di cortometraggi televisivi e cinematografici, prima della loro programmazione, ai criteri stabiliti dalle linee-guida;

Considerato che in data 17 marzo 1998 decade la citata ordinanza;

Considerata la necessità di divulgare le predette linee-guida;

Considerata la necessità di confermare, limitatamente ai messaggi coerenti con le nuove linee-guida, l'efficacia dei decreti dirigenziali adottati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 e temporaneamente sospesi dalla citata ordinanza;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le linee-guida in materia di pubblicità dei lassativi di cui all'allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Salvo i casi previsti dall'art. 3, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, decade in via definitiva l'efficacia dei decreti dirigenziali adottati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recanti autorizzazione ad effettuare pubblicità di specialità medicinali lassative.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le ditte interessate possono richiedere, con unica istanza in carta semplice, la conferma delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, relative a messaggi conformi alle linee-guida di cui all'art. 1.

Detta istanza deve essere corredata da copie in carta semplice di tutte le autorizzazioni delle quali si chiede conferma.

Entro i successivi venti giorni si procede con decreto dirigenziale all'approvazione dell'elenco delle autorizzazioni confermate.

Art. 4.

L'Associazione nazionale delle imprese dei produttori di farmaci di automedicazione - Assosalute, trasmette al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza un rendiconto trimestrale contenente i dati di vendita delle specialità medicinali lassative vendute dalle aziende associate. Eventuali aziende non associate provvedono individualmente con le stesse modalità.

Art. 5.

Le ditte che effettuano pubblicità di specialità medicinali lassative tramite cortometraggi televisivi e cinematografici, devono inviare, dopo aver ottenuto l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 541, ma prima della programmazione, il testo del messaggio registrato su video-cassetta con sistema VHS al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio I.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO

Linee-guida per la realizzazione e la valutazione di messaggi pubblicitari corretti concernenti specialità medicinali lassative.

Le presenti linee-guida recano conclusioni alle quali devono conformarsi i messaggi pubblicitari relativi alle specialità medicinali lassative.

I lassativi sono farmaci acquistabili in farmacia senza obbligo di prescrizione medica per il trattamento sintomatico di disturbi transitori. È invece opportuno che soggetti con stipsi abituale (es. anziani, parkinsoniani, donne con stipsi idiopatica) ricorrano al consiglio del medico. Pertanto nel corpo del messaggio pubblicitario si dovrà prevedere sempre un esplicito riferimento alla necessità di assumere il farmaco solo episodicamente. Inoltre non sono ammissibili termini quali «regolarizza», «normalizza», «rende puntuale», e sinonimi e/o immagini che suggeriscano direttamente o indirettamente l'uso continuativo.

Per le specialità medicinali a base di fibre o di mucillagini i tempi minimi necessari ad ottenere l'effetto desiderato e i tempi massimi di uso continuativo devono essere conformi alle indicazioni autorizzate e riportate sul foglietto illustrativo.

Nell'ambito dei messaggi stampa più estesi, che possono contenere un maggior numero di informazioni, devono essere fornite alcune informazioni descrittive essenziali e specifiche concernenti il tipo di lassativo pubblicizzato, la sua azione farmacologica e i suoi tempi d'azione e la raccomandazione di consultare il medico se la frequenza di assunzione supera le 3 o 4 volte in un mese.

Nei messaggi deve essere chiaro che «bersaglio» dell'azione farmacologica del lassativo è il tratto intestinale; pertanto non sono ammissibili riferimenti ad una azione generale sul benessere dell'organismo che associno il lassativo a concetti quali «buon umore», «serenità», «lucidità mentale», «efficienza fisica», «prestazioni sportive», e similari.

Dove possibile come nei messaggi stampa deve essere esplicitato che nella stragrande maggioranza dei casi il problema della stipsi può essere risolto prioritariamente e durevolmente con un approccio dietetico che preveda un adeguato apporto di fibre e di acqua e che il ricorso ai lassativi può essere giustificato solo in casi episodici, a carattere acuto, e comunque solo dopo la correzione delle abitudini alimentari.

Non sono ammissibili richiami alla naturalità e alla presunta innocuità dei prodotti vegetali o alla presunta delicatezza dell'azione farmacologica degli stessi. È ammessa, in quanto prevista dal decreto legislativo n. 541/1992 all'art. 4, comma 1, punto *b)*, esclusivamente la citazione del, o dei principi attivi vegetali a fianco della denominazione del prodotto. Pertanto nel caso di prodotti con un solo principio attivo, sarà ritenuta obbligatoria la citazione dello stesso; nel caso di prodotti con più principi attivi, vegetali e non, essi potranno essere omessi o, in alternativa citati tutti, in ordine di dosaggio. Non è invece ammissibile nel corpo del messaggio l'utilizzo di tali informazioni a scopo promozionale.

Non sono ammissibili richiami all'utilizzo improprio del lassativo come coadiuvante nei regimi dietetici o come antidoto a seguito di pasti eccessivamente abbondanti, pertanto non sono ammissibili messaggi che associno l'uso del lassativo a concetti di buona salute, peso-forma, snellezza e similari al fine di non incoraggiarne l'uso improprio a scopi dimagranti in adolescenti con conclamati o latenti disturbi del comportamento alimentare.

Il messaggio pubblicitario può, quindi, riferirsi esclusivamente agli adulti poiché la somministrazione ai bambini non può comunque aver luogo al di fuori del consiglio del medico.

Non è ammissibile il richiamo alla sicurezza d'uso in gravidanza perché la somministrazione di farmaci in gravidanza, analogamente all'uso in età pediatrica, non deve aver luogo al di fuori del consiglio del medico.

Alcuni esempi di contenuti ammissibili o non ammissibili sono evidenziati nella tabella 1.

TABELLA 1

PUBBLICITÀ CONCERNENTE LE SPECIALITÀ MEDICINALI LASSATIVE

(Alcuni esempi di contenuti ammissibili e non ammissibili)

ALCUNI CONTENUTI AMMISSIBILI	ALCUNI CONTENUTI NON AMMISSIBILI
I lassativi sono farmaci - tipo di lassativo - denominazione comune del principio attivo (di sintesi o vegetale) (v. anche art. 4, comma 1, punto *b)*, del decreto legislativo n. 541/92) - specifica azione farmacologica - tempi d'azione	Espressioni che, esaltando effetti benefici, possano indurre a ritenere il prodotto privo di effetti collaterali (es. regolarizza senza irritare, con dolcezza, con delicatezza ecc.) (v. anche art. 5, comma 1, punto *b)*, del decreto legislativo n. 541/92)
Anche i lassativi vegetali sono farmaci	Richiamo a concetti di naturalità - suggerimento diretto o indiretto di innocuità dei prodotti di origine vegetale o di delicatezza della loro azione farmacologica o di assenza di effetti collaterali (v. anche art. 5, comma 1, punto *h)*, del decreto legislativo n. 541/92)
Bersaglio dell'azione farmacologica è il tratto intestinale	Uso improprio dei lassativi a scopo dimagrante. Associazione tra uso di lassativi e «benessere», «buona salute», «peso forma» (v. anche art. 5, comma 1, punto *c)*, del decreto legislativo n. 541/92)
Devono essere utilizzati solo episodicamente - La necessità di ricorrervi più di 3-4 volte in un mese deve indurre a consultare il medico	Suggerimento diretto o indiretto di uso continuativo - cronico. Richiamo a concetti quali regolarizza, normalizza, rende puntuale la funzione (v. anche art. 5, comma 1, punto *d)*, del decreto legislativo n. 541/92)
Nella maggior parte dei casi il problema della stipsi può essere prioritariamente e durevolmente risolto con una dieta ricca di acqua e fibre	Suggerimento di utilizzare il lassativo per controbilanciare una dieta scorretta
Devono essere utilizzati solo nell'età adulta - L'utilizzo in età pediatrica e in gravidanza non deve avvenire al di fuori del consiglio del medico	Suggerimento diretto o indiretto di utilizzazione nel bambino e nell'adolescente (es. immagini di gruppi familiari - espressioni quali per tutta la famiglia ecc.) (v. anche art. 5, comma 1, punto *e)*, del decreto legislativo n. 541/92)

98A3240

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1998), **coordinato con la legge di conversione 20 marzo 1998, n. 52** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 21 marzo 1998), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di sostegno al reddito

1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occu-

pano fino a quindici dipendenti, è prorogato al 31 dicembre 1998 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.

2. *Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 dicembre 1998. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire.*

3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi:

a) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

b) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera *a)* e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera *b)*, per indennnità e contribuzione figurativa e l'onere complessivo è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

3-bis. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.*

4. La possibilità prevista dall'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità, trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilità non antecedentemente al 1° gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennità non è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità è prorogato di dodici mesi.

6. *I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di giovani residenti nelle aree cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi nn. 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani è corrisposta una indennità aggiuntiva di lire 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, nonché una indennità pari a lire 200 mila mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato obiettivo n. 2, le indennità aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel caso che le attività formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza. Il Governo deve riferire alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attività. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo.*

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, le parole: «una quota pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota non inferiore al 70 per cento». *Al comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 129 del 1997 le parole: «stipulati entro il 15 ottobre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997».*

Riferimenti normativi:

— Il comma 17 dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), così recita:

«17. È differita al 31 dicembre 1997 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

— Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), così recita:

«7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo».

— Il testo dei commi 5 e 8 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), è il seguente:

«5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizioni non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995».

«8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizioni che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori».

— Il comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione) è il seguente:

«3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 9, comma 25, lettera *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché i trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nel limite complessivo di lire 43 miliardi a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta dei dieci per cento. Al relativo onere per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

— Il comma 8 dell'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996) è il seguente:

«8. In attesa del riordino dei consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, in favore dei lavoratori dipendenti dei predetti consorzi che abbiano già fruito nel corrente anno del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e successive modificazioni, è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, un ulteriore periodo di tale trattamento non eccedente i nove mesi, anche in deroga alla normativa vigente».

— Il comma 25, lettera *c)*, dell'art. 9, del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, così recita:

«Art. 9 *(Disposizioni diverse in materia di personale ed in materia previdenziale).*

«25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, nel limite complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 con proprio decreto:

a) - b) (omissis);

c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione straordinaria dei lavoratori già sospesi dal lavoro a seguito di cessazione dell'attività, dismissioni anche parziali di rami di attività ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree».

— Il comma 25 dell'art. 4 del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, così recita:

«25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5 dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che abbia le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

— Il testo del comma 4 dell'art. 8 e del comma 9 dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) è il seguente:

«4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti».

«9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni».

— Il comma 29 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«29. Al comma 25 dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1997"; dopo le parole "alla procedura dell'amministrazione straordinaria" sono inserite le seguenti: ", a procedure concorsuali, a fallimento, nonché a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente,". Per le finalità di cui al presente comma, nel-

l'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è preordinata la somma di lire 10 miliardi».

— Il comma 31 dell'art. 4 del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, così recita:

«31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle regioni, ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, i lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attività di smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non antecedentemente al 1° gennaio 1996, nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennità prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato nell'art. 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31 dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di mobilità avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da licenziare inviate dalle aziende ovvero dalle istanze presentate dai singoli lavoratori già licenziati, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà nel limite massimo di spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4».

— I commi 1, 2 e 4 dell'art. 7 ed il comma 1 dell'art. 16 della legge n. 223/1991, sono i seguenti:

«1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

a) per i primi dodici mesi: cento per cento;

b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento».

«2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che anno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:

a) per i primi dodici mesi: cento per cento;

b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento».

«4. L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4».

«1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7».

— L'art. 9-*octies* del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, così recita:

«Art. 9-*octies* *(Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione).* — 1. Il comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:

"3. I progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego".

2. Il comma 7 dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:

"7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego".

3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza.

4. I piani di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998».

— Gli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, sono i seguenti:

«*Obiettivo n. 1*

1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni di livello NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.

Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Länder tedeschi, Berlino Est, i dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole Canarie, e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1.

Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996.

Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguità e in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III, gli «arrondissements» Avesnes, Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Aran, di Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1.

2. L'elenco delle regioni, interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 è contenuto nell'allegato I.

3. L'elenco delle regioni è valido per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 1994. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinché il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra.

4. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani contengono in particolare:

la descrizione della situazione attuale per quanto concerne le disparità e i ritardi di sviluppo, le risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni;

la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e degli obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente; una stima preliminare dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di assicurare che apportino i vantaggi socio-economici a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti;

una valutazione della situazione ambientale della regione in questione e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni sopracitate secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformità delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorità competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonché per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale;

una tabella finanziaria indicativa globale che riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano, nonché indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano.

Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purché questo piano comporti gli elementi di cui al primo comma.

Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i piani di cui all'art. 10; i dati relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani di sviluppo regionale riguardanti le accennate regioni.

5. La Commissione valuta i piani proposti, nonché gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17.

Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:

gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalità per la valutazione *ex ante*, il controllo e la valutazione *ex post* delle azioni prospettate;

le forme d'intervento;

il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;

la durata di tali interventi.

Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4. paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi i risultati del controllo e della valutazione *ex post*.

A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o più piani di cui al paragrafo 4.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3. paragrafi 4 e 5.

7. La programmazione si riferisce anche alle azioni di cui all'obiettivo n. *5a)*, da attuare nelle regioni interessate operando una distinzione tra azioni in materia di strutture agricole e azioni in materia di strutture della pesca.

Obiettivo n. 2

1. Le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano regioni. regioni, frontaliere o parti di regioni, compresi i bacini di occupazione e le comunità urbane.

2. Le zone di cui al paragafo 1 debbono corrispondere o appartenere, fatto salvo il paragrafo 4, ad una unità territoriale del livello NUTS III che soddisfi ciascuno dei criteri seguenti:

a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni;

b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore industriale dev'essere uguale o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975;

c) il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera *b)* deve risultare in regresso.

L'intervento comunitario, fatto salvo il paragrafo 4, può estendersi anche:

a zone contigue che soddisfano i criteri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* nonché a zone che soddisfano i criteri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* contigue ad una regione di cui all'obiettivo n. 1;

a comunità urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore di almeno il 50% alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole dell'occupazione nel settore industriale;

a zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire, anche a seguito di mutamenti industriali e dell'evoluzione dei sistemi di produzione, perdite occupazionali di rilievo in settori industriali determinanti per il loro sviluppo economico con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone;

a zone, in particolare urbane, confrontate a gravi problemi di bonifica di aree industriali degradate;

ad altre zone industriali ed urbane nelle quali l'impatto socioeconomico della ristrutturazione del settore della pesca, misurato secondo criteri obiettivi, lo giustifichi.

Nell'applicare i criteri sopra enunciati, la Commissione terrà conto dell'incidenza relativa delle situazioni nazionali rispetto alla media comunitaria, per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, il tasso di industrializzazione e il declino industriale.

Per l'applicazione di tali criteri, gli Stati membri possono anche prendere come base di riferimento le realtà specifiche che differiscono sul tasso di attività o di occupazione reale delle popolazioni.

3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, previa presa in considerazione delle informazioni comunitarie relativa alle disposizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati propongono alla Commissione, in base alle disposizioni di detto paragrafo e tenuto conto del principio di concentrazione, l'elenco delle zone che a loro avviso devono beneficiare dell'azione a titolo dell'obiettivo n. 2 e le comunicano tutte le informazioni utili al riguardo.

Sulla scorta di questi elementi e della sua valutazione globale delle proposte presentate, renendo conto delle priorità e delle situazioni nazionali, la Commissione adotta, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato e secondo la procedura prevista all'art. 17, un primo elenco triennale delle zone di cui al paragrafo 1 e ne informa il Parlamento europeo.

4. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro comunitario di sostegno di cui al paragrafo 9, la Commissione e gli Stati membri provvedono a garantire una reale concentrazione degli interventi sulle zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato, tenendo conto della situazione particolare delle zone interessate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni che possono aiutarla in questo compito.

5. Berlino Ovest può beneficiare dell'aiuto previsto nell'ambito di questo obiettivo per il primo periodo triennale di cui al paragrafo 6.

6. La Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, rivede periodicamente l'elenco delle zone beneficiarie. Tuttavia i contributi concessi dalla Comunità nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone contenute nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale.

7. Dopo tre anni dell'entrata in vigore dell'elenco di cui al paragrafo 3 i criteri definiti al paragrafo 2 possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

8. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di riconversione regionale e sociale. I piani contengono in particolare:

la descrizione della situazione attuale, e l'indicazione dei finanziamenti previsiti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni;

la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui art. 1 e delle linee principali scelte per la riconversione delle zone in questione, con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro natura lo consente e una valutazione *ex ante* dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di garantire che queste apportino vantaggi socio-economici a medio termine corrispondenti alle risorse finanziarie mobilizzate;

una valutazione *ex ante* della situazione ambientale della zona di cui trattasi e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni di cui sopra, secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformità delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorità competenti in materia ambientale, designate dallo Stato membro, alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonché per garantire l'osservanza delle norme comunitarie in materia di ambiente;

indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano.

9. La Commissione valuta i piani proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce sulla base di questi piani, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla riconversione per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire le procedure previste all'art. 17.

Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:

gli obettivi di riconversione quantificati, per quanto la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalità di valutazione *ex ante*, sorveglianza e valutazione *ex post* delle azioni prospettate;

le forme d'intervento;

il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;

la durata di tali interventi.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione, compresi i risultati della sorveglianza e della valutazione *ex post*.

10. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5».

— Il comma 203 dell'art. 2 della legge n. 662/1996, è il seguente:

«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera *b)*, in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera *f)*, gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera *f)*, determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera *c)*, relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera *c)*, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389».

— L'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è il seguente:

«Art. 15 *(Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione)*. — 1. Nelle aree di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso:

a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione del secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.

2. I progetti di cui al comma 1, lettera *a)*, per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 14. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.

4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un'indennità pari a L. 7.500. Al pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione.

5. Per i progetti cui cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso dell'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.

6. L'utilizzazione dei giovani nei programmi di cui al comma 1, lettera *b)*, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.

7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.

8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

— L'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229 (Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità) così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3 *(Mobilità lunga)*. — 1. Le disposizioni del presente articolo sono destinate a favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, di lavoratori dipendenti da imprese rientranti nella disciplina relativa all'indennità di mobilità, avuto riguardo alla dimensione delle imprese stesse nel rapporto con il territorio in cui sono ubicate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, nel limite massimo di 3.500 unità e con riferimento alle unità produttive ubicate sull'intero territorio nazionale, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1998. Il predetto termine è fissato al 31 dicembre 1999 per le sole imprese interessate ai contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997».

3. Nell'ambito del limite massimo di cui al comma 2, *una quota non inferiore al 70 per cento* è riservata alle unità produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993.

4. I lavoratori di cui al comma 2 sono collocati in pensione al raggiungimento dei requisiti individuali per il pensionamento di anzianità previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente articolo, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilità oltre i limiti previsti dall'art. 7, commi 1, 2 e 4, della citata legge n. 223 del 1991, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese che, a tal fine, corrisponderanno all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) i relativi importi alla fine di ciascuno anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto.

6. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 luglio 1997. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le domande entro il 20 ottobre 1997, secondo criteri di priorità stabiliti tenendo conto della durata precedente del processo che ha causato l'eccedenza di manodopera e della maggiore vicinanza dei requisiti di età e di anzianità contributiva dei lavoratori posseduti al momento della collocazione in mobilità rispetto ai requisiti per il pensionamento di cui al comma 4.

7. I lavoratori di cui al comma 2 decadono dai benefici di cui al medesimo comma qualora non accettino di essere impiegati in lavori socialmente utili che si svolgano in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. Se, entro sei mesi dal termine per l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle domande di cui al comma 6, gli enti locali non hanno predisposto programmi per l'impiego dei lavoratori di cui al presente articolo in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le commissioni regionali per l'impiego provvedono ad accertare, in raccordo con la regione e gli enti locali, le ragioni del mancato utilizzo.

9. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina relativa all'art. 7, comma 7, della citata legge n. 223 del 1991».

Art. 2.

Disposizioni in materia contributiva

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia *e del settore lapideo* è dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli istituti di patronato e di assistenza sociale cessa il regime di esonero previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, per il personale dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia nella misura stabilita dall'art. 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e di maternità nella misura prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. Gli istituti medesimi sono, altresì, soggetti alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I contributi versati anteriormente restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni erogate, fino a tale data.

3. All'art. 18, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo le parole: «gli addebiti contributivi» sono inserite le seguenti: «e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L) i premi assicurativi».

4. La disposizione di cui all'art. 53, comma 6, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpeta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito *dovuto all'Istituto postelegrafonici* nella misura

del 2.50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'art. 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Riferimenti normativi:

— L'art. 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997) è il seguente:

«Art. 29-*quater* *(Integrazione del Fondo occupazione)*. — 1. Il Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1947, n. 275.

— Il comma 5 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) e l'annessa tabella G sono i seguenti:

«5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G».

«TABELLA G

Contributi a carico dei datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia

Settori	Aliquota %
Agricoltura	0,683
Industria	2,22
Artigianato	
Personale marittimo navigante	
Gente dell'aria	
Lavoratori dello spettacolo	
Lavoratori dei giornali quotidiani	
Commercio (e assimilati)	2,44 (1)
Dipendenti da proprietari di fabbricati	
Servizi di culto	
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati	2,55
Trasporti	2,72 (2)
Cooperative (3)	—

(1) Oltre all'eventuale supplemento stabilito ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, tabella A, n.1.

(2) Personale rientrante nell'ambito di applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

(3) Per i soci lavoratori ed i dipendenti delle cooperative, data la diversa natura ed attività, si deve far riferimento alle aliquote del settore produttivo cui la cooperativa appartiene».

— La legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1972.

— Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, reca norme in materia previdenziale per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti. La legge di conversione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1988.

— L'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997, come modificato dalla presente legge, risulta essere il seguente:

«Art. 18 *(Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche)*. — 1. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in forma stagionale dopo l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle imprese ed ai datori di lavoro di cui all'art. 18 della legge medesima. Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti contributivi *e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi assicurativi* relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97, e l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378».

— L'art. 53, comma 6, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

«6. A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale dipendente dalla società medesima spettano:

a) il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma. Dalla stessa data è soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane è soppressa la gestione separata, istituita in seno all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, per l'erogazione dell'indennità di buonuscita spettante, dal 1° agosto 1994, a tutto il personale dipendente dell'Ente in base all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione stessa, che cura il trasferimento alla società «Poste italiane» del patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo. Dalla liquidazione sono escluse le poste patrimoniali riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie».

— L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) è il seguente:

«Art. 37. *(Contributo previdenziale obbligatorio)*. — L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo è elevato al 7,60 per cento dal 1° gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1° gennaio 1978; ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta.

Il contributo obbligatorio per il credito, a carico degli iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie, è pari allo 0,50 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili considerati al lordo in ragione dell'80 per cento.

I contributi indicati nei commi precedenti non sono rimborsabili ancorché non siano state erogate prestazioni».

Art. 3.

Integrazione del Fondo per l'occupazione

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

Riferimenti normativi:

— Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993 si veda in nota all'art. 1.

Art. 4.

Disposizioni varie

1. *(Soppresso).*

2. *(Soppresso).*

3. All'art. 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «durata di quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «durata massima di tre mesi,»;

b) al comma 4, lettera *b)*, le parole: «con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;» sono sostituite dalle seguenti: «con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;».

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— L'art. 9-*septies* del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9-*septies (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno).* — 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, *della durata massima di tre mesi* durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:

a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;

b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;

c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;

d) l'affiancamento di un *tutor* specializzato.

5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea.

7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A3162

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 aprile 1998, n. **98/E.**

Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati delle regioni Marche e Umbria - Mod. 730/98 - Legge 30 marzo 1998, n. 61.

Alle direzioni regionali delle entrate

Ai centri di servizio

Agli uffici delle entrate

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai Ministeri

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato

Al Comando generale della Guardia di finanza

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Direzione generale per i servizi periferici del tesoro

Ai dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Ai centri autorizzati di assistenza fiscale

e, per conoscenza:

Alle direzioni centrali del Ministero delle finanze

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alle ragionerie centrali dei Ministeri

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Al consorzio nazionale concessionari

L'art. 6, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, prevede che i contribuenti delle regioni Marche e Umbria i quali, a seguito della crisi sismica, hanno beneficiato della prevista sospensione dei termini degli adempimenti fiscali, possono avvalersi dell'assistenza fiscale di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, presentando la dichiarazione dei redditi mediante il modello 730/98.

I soggetti indicati al comma 10 del citato art. 78, che abbiano richiesto la predetta sospensione, possono utilizzare il modello 730 ai fini dell'obbligo di dichiarazione sempreché sia stata loro rilasciata, da parte del sostituto d'imposta, la certificazione prevista dall'art. 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Essendo ormai scaduto il termine previsto per avvalersi dell'assistenza prestata da parte del proprio datore di lavoro o ente pensionislico, detti contribuenti possono rivolgersi ad un centro autorizzato di assistenza fiscale entro il 30 aprile 1998.

I CAAF per il trattamento di tali modelli 730/98, oltre alle regole generali dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, e dalla circolare n. 90/E del 25 marzo 1998 dovranno seguire le particolari modalità di seguito illustrate.

1) *Modalità di svolgimento dell'assistenza fiscale per i soggetti che hanno ricevuto la certificazione con l'indicazione delle ritenute sospese.*

Nel quadro C del modello 730 va riportato il totale delle ritenute indicato al punto 9 della certificazione.

Tale ammontare è costituito dalle ritenute effettivamente operate e dalla somma corrispondente alle ritenute non operate per effetto della sospensione.

L'ammontare delle ritenute sospese deve risultare nello spazio della certificazione riservato alle annotazioni.

Nei righi F1 e F2 va riportato il totale dovuto per l'unica o seconda rata di acconto dell'IRPEF e del contributo al SSN sospesi.

Non vanno conseguentemente indicati gli estremi di versamento.

Le operazioni di liquidazione della dichiarazione devono essere effettuate con le ordinarie procedure stabilite dalla crcolare n. 87/E del 20 marzo 1998, in quanto le somme sopra citate devono considerarsi come versate ai fini dell'elaborazione della dichiarazione modello 730.

Pertanto, i sostituti d'imposta che ricevono dai CAAF i modelli 730-4 relativi a tali contribuenti, effettueranno i conguagli d'imposta a debito o a credito seguendo gli adempimenti previsti dalla circolare n. 90/E del 25 marzo 1998.

Le ritenute non operate e gli acconti non eseguiti per effetto della sospensione saranno versati direttamente dal contribuente nei termini e con le modalità che saranno stabilite dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese per effetto della crisi sismica.

2) *Modalità di svolgimento dell'assistenza fiscale per i soggetti che hanno ricevuto la certificazione con l'indicazione delle sole ritenute operate.*

Nel quadro C del modello 730 va riportato quanto indicato al punto 9 della certificazione.

Per l'indicazione degli acconti nei righi F1 e F2 si dovranno seguire le stesse modalità indicate al punto 1.

In tale eventualità il contribuente non deve indicare nel frontespizio del modello 730 i dati del sostituto d'imposta che dovrebbe effettuare il conguaglio. Infatti

il CAAF, elaborata la dichiarazione, non deve trasmettere il risultato contabile al sostituto d'imposta, mod. 730-4.

Il centro dovrà rilasciare il prospetto di liquidazione mod. 730-3 al contribuente e inviare i dati relativi a tali dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria nei termini e con le modalità ordinariamente previste.

Il contribuente provvederà a versare autonomamente il debito risultante dal prospetto di liquidazione, unitamente alle somme dovute per gli acconti non versati per effetto della sospensione, con le modalità e nei termini previsti con successivo decreto per la ripresa della riscossione elle somme sospese per effetto della crisi sismica.

3) *Redditi e ritenute da indicare nel quadro D del modello 730.*

Nel quadro D va riportato il totale delle ritenute comprensivo di quelle non operate per effetto della sospensione.

L'importo delle ritenute sospese sarà versato direttamente dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese per effetto della crisi sismica.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

98A3284

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 febbraio 1998 al n. 297/I presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i dottori Walter Ganapini, Vanni Bulgarelli e Giuseppe Onufrio sono stati nominati consiglieri di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), per la durata di un triennio.

98A3241

Nomina del presidente dell'«Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani»

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1998, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio in data 1° aprile 1998 al n. 439/I presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei conti in data 10 aprile 1998 al n. 1 Pres./fg 191, il prof. Francesco Paolo Casavola è stato nominato presidente dell'«Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani».

98A3242

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.25961.XV.J(1482) del 19 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Cono tedesco», che la ditta Fiorillo Nicola intende produrre nel proprio stabilimento in Giugliano (Napoli), località Santo Spirito, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25962.XV.J(1483) del 19 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Trac F.N. Mondial I», che la ditta Fiorillo Nicola intende produrre nel proprio stabilimento in Giugliano (Napoli), località Santo Spirito, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25963.XV.J(1484) del 13 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Trac F.N. Mondial II», che la ditta Fiorillo Nicola intende produrre nel proprio stabilimento in Giugliano (Napoli), località Santo Spirito, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27322.XV.J(1259) del 13 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera A.P.E. Salice calibro 100», che la ditta A.P.E. Pirotecnica Emiliana di Parente Romualdo intende far produrre dalla ditta La Pirotecnica Aversana di Farinaro Luigi & C. con fabbrica in Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27246.XV.J(1492) del 13 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Bombetta salernitana 5», che la ditta Curci Amodio intende produrre nella propria fabbrica in Salerno, località Chiucchiano Pellezzano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27237.XV.J(1501) del 13 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Bombetta salernitana 6», che la ditta Curci Amodio intende produrre nella propria fabbrica in Salerno, località Chiucchiano Pellezzano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27240.XV.J(1498) del 13 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Big Star», che la ditta Curci Amodio intende produrre nella propria fabbrica in Salerno, località Chiucchiano Pellezzano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27235.XV.J(1503) del 13 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Sole granata», che la ditta Curci Amodio intende produrre nella propria fabbrica in Salerno, località Chiucchiano Pellezzano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A3223 - 98A3224

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Decreto G n. 38 del 12 gennaio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ACICLOVIR, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: 3 flaconcini polvere per soluzione iniettabile 250 mg, 25 compresse 200 mg, 25 compresse 400 mg, 25 compresse 800 mg, 35 compresse 800 mg, flacone sospensione orale 100 ml, tubo unguento oftalmico 4,5 g, tubo crema 3 g, tubo crema 10 g.

Titolare A.I.C.: Duncan farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, codice fiscale 00455000232.

Numeri A.I.C.:

3 flac. polvere per soluzione iniettabile 250 mg: 032972010/G (in base 10), 0ZG77B (in base 32);

25 compresse 200 mg: 032972022/G (in base 10), 0ZG77Q (in base 32);

25 compresse 400 mg: 032972034/G (in base 10), 0ZG782 (in base 32);

25 compresse 800 mg: 032972046/G (in base 10), 0ZG78G (in base 32);

35 compresse 800 mg: 032972059/G (in base 10), 0ZG78V (in base 32);

flac. sospensione orale 100 ml: 032972061/G (in base 10), 0ZG78X (in base 32);

tubo unguento oftalmico 4,5 g: 032972073/G (in base 10), 0ZG799 (in base 32);

tubo crema 3 g: 032972085/G (in base 10), 0ZG79P (in base 32);

tubo crema 10 g: 032972097/G (in base 10), 0ZG7B1 (in base 32).

Produttore:

per le forme farmaceutiche: compresse, sospensione orale e crema: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Segix Italia S.p.a, nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via del Mare n. 36;

per le forme farmaceutiche: polvere per soluzione iniettabile e unguento oftalmico: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società The Wellcome Foundation Ltd, nello stabilimento sito in Dartford - Kent (Regno Unito).

Composizione:

flaconcini polvere per soluzione iniettabile 250 mg: un flaconcino contiene: principio attivo: aciclovir 250 mg; eccipienti: sodio idrossido (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

compresse 200 mg: una compressa contiene: principio attivo: aciclovir 200 mg; eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, polivinilpirrolidone, magnesio stearato (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

compresse 400 mg: una compressa contiene: principio attivo: aciclovir 400 mg; eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, ossido di ferro rosso (E172) (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

compresse 800 mg: una compressa contiene: principio attivo: aciclovir 800 mg; eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, polivinilpirrolidone, carminio d'indaco (E132), magnesio stearato (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

flacone sopensione orale 100 ml: 5 ml di sospensione contengono: principio attivo: aciclovir 400 mg; eccipienti: sorbitolo (70%) non cristallizzabile, glicerolo, cellulosa dispersibile, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma di arancio, acqua depurata (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

tubo unguento oftalmico 4,5 g: un grammo contiene: principio attivo: aciclovir 30 mg; eccipienti: vaselina bianca (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

tubo crema 3 g e 10 g: un grammo contiene: principio attivo: aciclovir 50 mg; eccipienti: polossamero 407, alcool cetostearilico, sodio laurilsolfato, vaselina bianca, paraffina liquida, glicol propilenico, acqua depurata (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

la forma polvere per soluzione iniettabile è indicata nelle: infezioni da herpes simplex e da varicella-zoster in pazienti immunocompromessi. Profilassi delle infezioni da herpes simplex in pazienti gravemente immunocompromessi. Forme ricorrenti di infezioni da virus varicella-zoster e forme gravi di herpes genitalis primario in soggetti con normale funzione immunitaria. Encefalite da virus herpes simplex, con limitazione dell'impiego agli ospedali e case di cura. Trattamento delle infezioni da herpes simplex nei neonati;

le forme compresse e sospensione orale sono indicate: per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante. Per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti con normale funzione immunitaria. Per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti con funzione immunitaria compromessa. Per il trattamento della varicella e dell'herpes zoster;

la forma crema è indicata: nel trattamento delle infezioni cutanee da herpes simplex quali: herpes genitale primario o recidivante, herpes delle labbra;

la forma unguento oftalmico è indicata: per il trattamento delle cheratiti (infiammazioni della cornea) da herpes simplex.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

3 flac. polvere per soluzione iniettabile 250 mg: classe «A»; prezzo L. 67.100, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

25 compresse 200 mg: classe «A»; prezzo L. 27.400, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

25 compresse 400 mg: classe «A»; prezzo L. 54.800, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

25 compresse 800 mg: classe «A»; prezzo L. 109.700, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

35 compresse 800 mg: classe «A»; prezzo L. 153.500, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

1 flacone sospensione orale 100 ml: classe «A»; prezzo L. 45.000, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

1 tubo unguento oftalmico 4,5 g: classe «A»; prezzo L. 14.000, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

1 tubo crema 3: classe «C»;

1 tubo crema 10 g: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3103

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ursilon»

Decreto MCpR n. 37 del 12 gennaio 1998

Specialità medicinale: URSILON nella forma e confezioni: 20 capsule 125 mg e 20 capsule 250 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti n. 332/4, codice fiscale 02578030153.

Modifiche apportate: composizione (quantità di principio attivo ed eccipienti): in sostituzione delle confezioni: 20 capsule 125 mg e 20 capsule 250 mg sono ora autorizzate le confezioni: 20 capsule 150 mg e 20 capsule 300 mg;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medinale sopra indicata continuano ad essere effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Aprilia (Latina), via di Fossignano n. 2.

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 capsule 150 mg;

A.I.C. n. 024173078 (in base 10), OR1QJQ (in base 32);

classe: «C»;

20 capsule 300 mg;

A.I.C. n. 024173080 (in base 10), 0R1QJS (in base 32);

classe: «B con applicazione della nota 2», prezzo L. 23.900 ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

20 capsule 150 mg: ogni capsula contiene: principio attivo: acido ursodesossicolico mg 150; eccipienti: talco, sodio carbossimetilamido, syloid, levilite, amido di mais, magnesio stearato, gelatina, ossido di ferro giallo, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

20 capsule 300 mg: ogni capsula contiene: principio attivo: acido ursodesossicolico mg 300; eccipienti: talco, sodio carbossimetilamido, syloid, levilite, amido di mais, magnesio stearato, gelatina, eritrosina, ossido di ferro giallo, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: alterazioni qualitative o quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme con bile sovrasatura di colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee allo scioglimento se sono già presenti calcoli radiotrasparenti, in particolare calcoli colecistici in colecisti funzionante e calcoli nel coledoco residuanti e ricorrenti dopo interventi sulle vie biliari. Dispepsie biliari.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A3120

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acyvir»

Decreto MCR n. 63 del 2 febbraio 1998

Specialità medicinale: ACYVIR nella forma e confezione: 25 compresse 800 mg.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, codice fiscale 08998480159.

Modifiche apportate: confezione: in sostituzione della confezione: 25 compresse 800 mg è ora autorizzata la confezione: 35 compresse 800 mg.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata continuano ad essere effettuati dalla società Segix Italia S.p.a, nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via del Mare, 36.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

35 compresse 800 mg;

A.I.C. n. 026121107 (in base 10), 0SX4WM (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 191.900, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

98A3121

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zovirax»

Decreto MCR n. 64 del 2 febbraio 1998

Specialità medicinale: ZOVIRAX nella forma e confezione: 25 compresse 800 mg.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, codice fiscale 00212840235.

Modifiche apportate: confezione: in sostituzione della confezione: 25 compresse 800 mg è ora autorizzata la confezione: 35 compresse 800 mg.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata continuano ad essere effettuati dalla società Segix Italia S.p.a, nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via del Mare, 36.

Confezioni autorizzate: numeri AI.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

35 compresse 800 mg;

A.I.C. n. 025298124 (in base 10), 0S416D (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 191.900, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3119

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oki»

Decreto MFR n. 82 del 25 febbraio 1998

Specialità medicinale: OKI nella forma e confezioni: «Schiuma» flacone 50 ml.

Titolare A.I.C.: Dompè S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in L'Aquila, via Campo di Pile s.n.c., codice fiscale 01241900669.

Modifiche apportate: forma farmaceutica e confezione: in sostituzione della forma farmaceutica e confezione: 1 flacone «Schiuma» 50 ml è ora autorizzata la forma farmaceceutica e confezione: 1 flacone «Gel» 30 g.

Denominazione: la confezione della specialità medicinale «OKI» denominata «Schiuma» e ora denominata «Gel».

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medinale sopra indicata sono effettuati dalla società Motefarmaco S.p.a, nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7; i controlli e le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile s.n.c.

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone «Gel» 30 g 15%;

A.I.C. n. 028511133 (in base 10), 0V62WX (in base 32);

classe: «C».

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: 100 g di gel contengono:

principio attivo (invariato): ketoprofene sale di lisina 15 g;

eccipienti: silice colloidale, glicole propilenico, polisorbato 80, metile p-idrossibenzoato sodico, lavanda nerolene, (+)-R-limonene, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento locale di stati dolorosi e/o flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A3123

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 aprile 1998

Dollaro USA	1786,92
ECU	1960,07
Marco tedesco	988,45
Franco francese	294,89
Lira sterlina	2995,24
Fiorino olandese	877,88
Franco belga	47,887
Peseta spagnola	11,634
Corona danese	259,20
Lira irlandese	2493,29
Dracma greca	5,707
Escudo portoghese	9,646
Dollaro canadese	1249,77
Yen giapponese	13,510
Franco svizzero	1192,07
Scellino austriaco	140,49
Corona norvegese	238,54
Corona svedese	230,54
Marco finlandese	325,69
Dollaro australiano	1153,46

98A3342

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Colli Piacentini, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, e successivamente modificato con decreto ministeriale 31 luglio 1993 e decreto direttoriale 27 agosto 1996, viste le risultanze della riunione tecnica svoltasi a Bologna presso l'assessorato all'agricoltura della regione Emilia-Romagna, ha deliberato di accogliere le modifiche degli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 del vigente disciplinare di produzione proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del discplinare di produzione dovranno — in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata dei vini «Colli Piacentini», obbligatoriamente seguita da una delle seguenti menzioni o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni: Gutturnio (anche nella tipologia frizzante), Gutturnio classico, Gutturnio superiore, Gutturnio riserva, Monterosso Val d'Arda (anche nelle tipologie frizzante e spumante), Trebbianino Val Trebbia (anche nelle tipologie frizzante e spumante), Valnure (anche nelle tipologie frizzante e spumante), Barbera (anche nella tipologia frizzante), Bonarda (anche nelle tipologie frizzante e spumante), Malvasia (anche nelle tipologie frizzante, spumante e passito), Ortrugo (anche nelle tipologie frizzante e spumante), Pinot grigio (anche nelle tipologie frizzante e spumante), Pinot nero (anche nelle tipologie frizzante e spumante), Sauvignon (anche nella tipologia frizzante), Cabernet Sauvignon, Chardonnay (anche nelle tipologie frizzante e spumante), Pinot spumante (bianco o rosato), Novello, Vin Santo, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La tipologia Vin Santo qualora prodotta nella sottozona di Vigoleno e rispondente a specifico disciplinare di produzione può usare la menzione «Vin Santo di Vigoleno».

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» seguita da una delle specificazioni aggiuntive è riservata ai vini ottenuti da vitigni, racomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, presenti in ambito aziendale e aventi la seguente composizione ampelografica:

«Colli Piacentini» Gutturnio:

Barbera dal 55 al 70%; Croatina (localmente detta Bonarda): dal 30 al 45%;

«Colli Piacentini» Monterosso Val d'Arda:

Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco: dal 20 al 50%; Trebbiano Romagnolo e Ortrugo: dal 20 al 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di Bervedino e/o Sauvignon ed altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 30%;

«Colli Piacentini» Trebbianino Val Trebbia:

Ortrugo: dal 35 al 65%; Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco: dal 10 al 20%; Trebbiano Romagnolo e Sauvignon: dal 15 al 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, presenti in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%;

«Colli Piacentini» Valnure:

Malvasia di Candia aromatica: dal 20 al 50%; Trebbiano Romagnolo e Ortrugo: dal 20 al 65%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%;

«Colli Piacentini» Novello:

Pinot nero e/o Barbera e/o Croatina (localmente denominata Bonarda): minimo 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 40%;

«Colli Piacentini» Vin Santo:

Malvasia di Candia aromatica e/o - Ortrugo e/o Sauvignon e/o Marsanne e/o Trebbiano Romagnolo: minimo 80%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 20%;

«Colli Piacentini» Vin Santo di Vigoleno:

Marsanne e/o Bervedino e/o Sauvignon e/o Ortrugo e/o Trebbiano Romagnolo: minimo 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 40%, con esclusione di quelli aromatici;

«Colli Piacentini» Pinot spumante:

Pinot nero: minimo 85%; Chardonnay: fino ad un massimo del 15%;

«Colli Piacentini» seguita da una delle seguenti menzioni di vitigno: Ortrugo, Barbera, Bonarda, Malvasia, Pinot nero, Pinot grigio, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, è riservata ai vini ottenuti dai corrispondenti vitigni almeno per l'85%; possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Piacenza, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

Per il vino «Colli Piacentini» Ortrugo tale percentuale massima è del 10%.

Per il vino «Colli Piacentini» Malvasia la base ampelografica è costituita per l'85% da Malvasia di Candia aromatica; nel limite del 15% possono concorrere anche le uve di altri vitigni aromatici e non, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Piacenza, presenti in ambito aziendale.

Art. 3.

I) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino «Colli Piacentini» Gutturnio, è suddivisa in più comprensori nell'ambito della zona «Colli Piacentini» in provincia di Piacenza.

I comprensori di produzione delle uve comprendono totalmente il territorio collinare del comune di Ziano Piacentino e comprendono il territorio collinare parziale dei comuni di: Pianello Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Nibbiano, Agazzano, Piozzano, Gazzola, Vigolzone, Rivergaro, Ponte dell'Olio, Castell'Arquato, Carpaneto, S. Giorgio Piacentino, Gropparello, Alseno, Lugagnano Val d'Arda e Vernasca.

Il primo comprensorio è così delimitato:

Partendo dal ponte sul rio Cavo in prossimità del C. Cavo Perletti il limite segue per breve tratto verso sud la strada per San Marzano ed all'altezza della quota 93 prosegue in direzione ovest, lungo quella per C. Pradella fino ad incrociare il rio Gambero, segue quindi tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci e prosegue lungo questa verso sud-ovest, attraversa Fornaci e successivamente Casanova, passa a sud di C. Merlino e raggiunge il confine di provincia in prossimità della quota 96. Segue in direzione sud il confine provinciale fino a quota 490 in prossimità della strada per C. Cereto. Passata C. Cereto imbocca il canale che scende a quota 427, quindi passando sotto C. Molinazzo si identifica con il T. Gualdora fino a C. Procera; prende la carraia che scende verso C. Pellegrina, C. Aurelio, C. Colombarola fino a quota 316 dove prende verso sud lo stradello per C. Pozzolo. Prosegue per C. Erta, C. Ricò, risale il rio Ricò fino a quota 332, sempre verso sud per C. Chiappadello.

Si identifica con la strada che scende a C. Puliti, lambisce a nord C. Galvani, attraversa l'abitato di Genepreto, giunge per una carrareccia a C. S. Giorgio, a quota 299, indi sulla strada statale n. 412 al km 65. Attraversa il T. Tidone, risale la sponda destra fino ad incontrare il «Tunnel», si sovrappone ad esso verso est passando per l'abitato di Pradaglia e proseguendo fino a quota 248 incrocia il rio Buio; prende la carraia che aggira verso sud C. la Scabbia, per quota 339, per immettersi sulla strada di Bilegno. Segue questa fino a Casturzano, quindi la carraia per C.se Bosco Quartaro, per Ca' dell'Ora, quindi per quote 435, 466, 458 a Gabbiano Poggiolo, aggirando la Chiesa, verso sud, fino a Case Gramonti. Aggira sempre verso sud il gruppo di Case Gramonti seguendo la strada, passa per il canale verso est e poi verso sud fino ad incontrare rio di Gazzoli con il quale si identifica fino a Case Gazzoli.

Da Case Gazzoli imbocca la strada verso sud che oltrepassa il T. Chiarone e la percorre fino al bivio per C. Fontanese, prende la carraia per Castellaro, passa quote 360, 372, indi la strada verso nord sotto Castellone, poi a destra per C.na Colombara, quota 328 e mantiene la stessa quota fino a il Poggio dei Cavalli. Da quota 355, sovrapponendosi all'acquedotto comunale sale verso nord a quote 384, 351 fino a C. S. Romeo. Da qui mantenendo l'altitudine di quota 300 verso est fino ad incrociare la carraia che sale, verso sud, a quota 344 sulla strada che da Arcello conduce a S. Giustina. Segue la suddetta strada fino a quota 262, quindi il torrente Lisone, la carraia che sale a quota 314 quindi per lo stradello che aggira verso sud e poi est la località Frassineto fino a quota 341. Quindi percorre la carraia che scende al rio Valorosa a quota 255 in coincidenza con il confine comunale di Pianello Val Tidone. Si identifica con il confine comunale e con il T. Lisone fino ad incontrare il territorio di Agazzano, segue il confine fra i due comuni verso est, poi verso sud lungo la strada di Massolano, indi quota 347; fino a prima di Canovetta verso est lungo la carraia che porta a quota 391 di C. dell'Aquila. Scende per la strada e la carraia che porta a quota 358, al Castello di Boffalora e Boffalora sino alla strada provinciale per Agazzano; segue detta strada fino a prendere verso sud la strada per Verdeto, aggira Verdeto, attraversa Lanfranco e si rimette sulla strada per Agazzano arrivando fino al bivio per Piozzano. Prende verso sud la strada per Piozzano. A quota 231 seque la strada per Lodolina, Misano, quote 255 e 260, Combaie, Ospedale, quote 317 e 282; sempre seguendo la strada verso sud, quota 254, Poggio dei Martini, quote 220 e 232, rio Canto, quota 324, Bosco del Papa, seguendo la carraia, quota 406, Moncolo, Case di Là, Pomaro, quindi per la strada che scende a Sbasintico, Belvedere, quota 276. Quindi verso sud lungo la carraia e poi verso est per quota 250, indi sale a la Dolce seguendo la strada che sul lato sinistro risale il T. Luretta passando la Ca' fino ad incontare il ponticello che oltrepassa il torrente Luretta difronte alla carraia che sale a quota 375 di Costa dei Boraccia fino al confine comunale di Piozzano. Segue verso nord il confine comunale fino a Antugnano, quindi per la carraia che da quota 376 scende, passando vicino a Camposanto, al Guadà. Dal Guadà si identifica verso nord con il T. Luretta fino a

quota 189, quindi segue il confine del comune di Gazzola fino a quota 326 in coincidenza con la strada che conduce a Osteria, quindi per la strada di Rezzanello. Da Rezzanello prende la strada per Momeliano fino a quota 323, Rio della Dose, quindi la carraia verso nord per Castel del Vento, quote 207, 315, 300, in prossimità di Ca' di Siro. Segue la strada che, scende verso nord fino in prossimità del lago di quota 212, quindi ad est per la carraia di quota 210, poi Lodino; a quota 190, prende la carraia verso est per C.se Ravazzola, la carraria che supera il rio Gandore a quota 149, per C.se Maruffa, sale a quota 200 di Ca' Maruffina, da Galera risale il rio Gandore fino a quota 182, passa per Carazza, fino a Monte Raschio.

Da quota 234 per la carraia di Ca' dei Boschi, a quota 221 segue la carraia che scende alla sorgente del rio Gerosa con cui si identifica verso nord fino a quota 138. Quindi verso ovest per la carraia di Bosco Danico fino a C. Balletta. Prende verso sud la strada del Castelletto. A quota 162 verso ovest la carraia verso il rio Gandore, segue il rio Gandore Verso la sorgente fino alla carraia di C. Valli di sotto, per Ca' del Poggio, prende la carraia verso ovest che unisce quota 142 con quota 143, risale la carraia di quota 164 verso sud fino ad immettersi sullo stradello verso ovest per quota 147, quindi verso sud per la strada di Agazzano fino al ponte sul Luretta. Ridiscende verso nord il T. Luretta fino a Rivarossa, per quota 134. Verso sud la carraia per quota 145 (costeggia il lago) per quota 155, Belrespiro, quota 169, Bissone verso est, quota 140 e verso nord seguendo il corso del rio Rivasso fino a oltre quota 120, piegando verso ovest per la carraia che porta a quota 152, poi la Bottega e Montebolzone fino alla strada che conduce a Sarturano.

Prima del paese si prende la carraia di sinistra che conduce a C. Nuova Storni, quindi per la Caminaglie di quota 146 proseguendo fino ad incontrare il rio Frate che, lo risale fino a quota 126, indi per la carraia verso ovest di Bonfagiolo. Da quota 152 prosegue fino ad incontrare un altro rio che percorre verso nord fino ad identificarsi con il rio che risale verso località Roccolo.

Lo risale per quote 125 e 132 fino a C. delle Gazze, quota 164 e la stradina che conduce a quota 177 e a C. Boriona. Segue la strada fino a quasi in prossimità di Cantone per prendere verso ovest la carraia che in linea retta supera il T. Lisone fino a Colombarola, poi verso sud quota 181 dei Borioni fino ad immettersi e identificarsi con la strada provinciale verso Pianello. Segue la suddetta strada superando il Ponte del Tidone e all'incrocio prende la s.s. n. 412 verso nord fino al paese di Borgonovo Val Tidone. Alla entrata del centro urbano di Borgonovo Val Tidone prosegue verso est per quella di Moretta, l'attraversa e sempre sulla medesima raggiunge in prossimità della quota 113 rio Cavo. Ridiscende tale corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Castel San Giovanni sul ponte in prossimità di C. Cavo Perletti da dove è iniziata la delimitazione.

Un altro comprensorio è così delimitato.

La linea di delimitazione ha origine a nord al bivio di casa Stradella (quota 145) per poi seguire, verso est, la strada che passando da quota 139 raggiunge il ciglio sinistro del torrente Nure. Da qui e proseguendo verso sud la linea si identifica col ciglio sinistro del letto del torrente Nure fino al rio Lombardo, lo risale fino a quota 356, da qui si identifica verso nord con la linea di quota altimetrica di 350 m.s.l.m. aggirando verso est Mansano e il colle Merlera. Superato il rio Caiano, si innesta a quota 379 sulla carraia che per quota 342 porta a Iustiano, verso est per la carraia di quota 394 fino a quota 363 sulla carraia che conduce a Castelvecchio seguendo, quindi, la carraia che verso ovest (a monte della strada del Bagnolo) passa per quote 390, 389, 384, 396, 400, 392 fino a quota 343 nei pressi del fabbricato Scuola, in località Larzana, sulla strada del Bagnolo. Andando verso Monte Romola, si identifica con detta strada fino ad incrociare verso est la carraia che porta a Costanuova, quota 221, incrocia il rio Diara quindi lo stradello di Case Rosse, quindi lo stradello fino a quota 170 e, verso est, fino al rio Cassa a quota 169.

Ridiscende il rio fino ad Ancarano di sopra, segue la strada verso Ancarano di sotto fino a quota 146, indi per la carraia che supera il rio Co' e verso est fino a C. Nuova; supera il rio Trebbiola per immettersi, verso sud, sulla carrareccia di Ca Bianca; da Ca Bianca arriva fino al rio Finale. Segue verso nord il confine del comune di Rivergaro e di Vigolzone col quale la linea si identifica fino al rivo che scorre a sud di quota 143.

Da qui la linea segue detto rivo (quote 147 e 148 fino ad intersecare la strada provinciale Piacenza-Ponte dell'Olio che segue verso sud fino ad incrociare, prima di Case Brioschi, il rivo; lo segue fino a quota 149, poi segue la strada per Ca' Sgorbati per ricongiungersi, verso nord, al bivio di Case Stradella (quota 145), punto di partenza.

Un altro comprensorio è così definito.

Partendo, a nord dal trivio di Rizzolo segue la strada per Tollara fino ad incontrare il confine comunale di Ponte dell'Olio a quota 193 in prossimità del rio Ogone.

Risale il rio Ogone fino al ponticello nei pressi della strada comunale a quota 307. Prende la suddetta strada che scende a la Camminata, prosegue sulla strada per Langorniello, fino a quota 254. Si identifica con la carraia verso sud per quote 311, 350, 402 scende fino a quota 357 (I Vai), segue la curva di livello fino a raggiungere quota 372, quindi prosegue fino a Ca' Maggi (quota 372) e raggiunge il rio Torbido e scende fino alla s.s. n. 654.

Indi, verso nord, per quota 237 e 232 lungo la vecchia strada della ferrovia fino ad incontrare il Rio Cisiaga, quindi per la strada provinciale che conduce prima a Folignano, poi Zaffignano, La Fratta, Torrano e quindi al trivio di Rizzolo da dove si è partiti.

Un altro comprensorio comprende il seguente territorio.

La linea di delimitazione inizia al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164) per seguire, in senso orario, la strada provinciale fino a toccare il confine comunale di Castell'Arquato che segue verso nord per breve tratto e precisamente fino a Monte Pozzali (quota 386); qui piega a sud e si inserisce, costeggiando il rivo ad ovest di C. Montegiogo, lungo la strada che scendendo per i Campi, arriva fino al bivio per Prato Ottesola sulla strada Lugagnano Chiavenna Rocchetta. Da questo bivio la linea che delimita il territorio segue la strada fino a Prato Ottesola, risale quindi il torrente Ottesola fino a i Groppi per costeggiare successivamente e per breve tratto, la strada che porta alla parrocchia di Montezago, poco prima di detta parrocchia, la linea segue la carrareccia che scende nel torrente Chero.

Risale il torrente Chero sul ciglio sinistro fino ad incontrare, verso ovest, la carraia per l'abitato di Faimali che percorre fino ad immettersi, a valle dell'abitato di Castellana, sulla strada provinciale, verso nord, per Gropparello, raggiungendo, al centro del paese, il trivio per Gusano. Prende la strada per Gusano, oltrepassa l'abitato di Gelati, quindi prima di Gusano prende, da quota 451 la strada di crinale per la Valle, continua la strada per cascina Monterosso, C. Mosconi, Ca' del Bosco, fino al Castello di Veggiola; scende lungo la strada per Veggiola.

Segue la strada per quote 215, 206, 201 in prossimità del T. Riglio. Supera il torrente con la strada che passa quote 205 e 211, Ronco e ancora fino a quota 226. Verso nord prende la carraia vicino al lago per quota 219 e segue il rio Merdaro fino ad incontrare verso est la carraia per quote 178, 182, fino a il Boscone.

Quindi lo stradello di C. Bianca, La Zambera, il Casalino e quota 159 sul torrente Riglio; segue il Riglio fino alla carraia per quota 162 immettendosi sulla strada per Celleri che poi segue fino al ponte sul rio Terzolo (quota 161); da qui, segue verso nord-est il rio stesso, indi il torrente Vezzeno fino all'altezza di La Boiona Grande per immettersi poi sulla strada per Piacentino che segue fino a circa 175 metri a nord del bivio per case il Poggio.

Da detto punto, la linea, deviando a destra, lungo Rivoli raggiunge la carrareccia che porta a Borgo Marta da dove, procedendo verso sud alla strada, arriva a la Boiona Piccola (quota 145), per risalire a nord lungo il rivo che passa per la Vigna.

A metà distanza tra queste due cascine, la linea devia a destra lungo un rivo fino a raggiungere la strada provinciale per Carpaneto a quota 140.

Da qui procedendo ancora verso est, la linea si identifica con la strada per Campagne, indi con la carrareccia per Partitore (quota 141) fino ad incrociare la strada per Bruciate, segue per breve tratto detta strada, prosegue lungo la stessa per C. Marere, C. Sasso e C. Masana di Sopra fino al suo inserimento sulla strada che conduce a Vigolo Marchese (quota 141). Da questo punto la linea si identifica con la strada predetta e passato Vigolo Marchese e San Antonio, si innesta sulla strada provinciale Carpaneto-Castell'Arquato che segue verso sud fino al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164), punto di partenza.

Un altro comprensorio è composto dal seguente territorio.

Partendo, a nord, sulla strada provinciale di Alseno in località Villa Virginia (quota 146) segue il confine comunale di Castell'Arquato verso sud, supera il R.S. Franca e il R. Acqua Puzza fino a quota 138. Prende la strada che sale a Fellegara, segue la sede viaria per C. della Bassa e i Gasparini raggiungendo località rio Corto sulla strada di Genova. Si identifica con detta strada verso sud fino a località C. Ratta, prende verso sud la carraia che porta al torrente Ongina. Si identifica con il ciglio destro del torrente Ongina, verso la pianura, fino a quota 125, segue l'ansa verso est portandosi prima a quota 159, segue la strada dritta ad est di Colle S. Giuseppe fino a quota 186 quindi per la carraia scende a quota 182 sul confine comunale di Vernasca.

Segue detto confine fino al torrente Stirone. Risale il ciglio sinistro del torrente Stirone fino ad incontrare lo stradello per quota 173 di S. Genesio.

Da S. Genesio si identifica con la strada dei Trabucchi prosegue lungo la strada verso sud fino a quota 230.

Risale verso nord la carraia per quota 294 fino a quota 345,9. Segue la linea di quota 350 verso sud in senso orario fino ad incontrare la carraia che scende al rio Spiagge, sempre per la stessa carraia supera il rio e si immette sulla strada di Perpiano. Sulla stessa prosegue per Perpiano fino ad incontrare il bivio verso nord di Pre Nuovo. Dopo Pre Nuovo, a destra si identifica con la carraia che costeggia prima il rio Gerbino, quindi dopo il lago di sinistra per la caraia che transita per quote 388, 381, 343, 333, 266 scendendendo verso il torrente Ongina. Percorre il ciglio destro del torrente Ongina fino ad incontrare il rio della Botacca; si identifica verso ovest con il rio fino al ponte sulla strada di Genova.

Si identifica, verso sud, con detta strada di Genova fino a Case Ongina a quota 241,6. Risale la carraia verso nord, per i Maronini, prosegue da quota 381,6 lungo il confine comunale di Castell'Arquato e lungo la strada vicinale di Costa dei Pallastrelli, quindi per la strada vicinale della Bozzina scende fino a Ca del Riglio e arriva all'abitato di Pallastrelli. Dai Palastrelli verso nord, prosegue lungo la strada per Castell'Arquato passando per Ca' Rossa, Fornace, C. Gravaghi, La Crocetta.

Dopo l'abitato di Scartazzini si identifica al bivio, sempre con la strada comunale per Alseno, passa Villa S. Lorenzo per ritornare al punto di partenza in prossimità di Villa Virginia.

II) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino «Colli Piacentini» Gutturnio classico è quella definita dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1967 ed è suddivisa in tre comprensori: A), B), C), e comprende totalmente il territorio collinare del comune di Ziano Piacentino e parzialmente i territori collinari dei comuni di: Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Nibbiano, Vigolzone, Castell'Arquato, Carpaneto Piacentino, Lugagnano Val d'Arda e Gropparello.

Tale zona è così delimitata.

A) Partendo da ponte sul rio Cavo in prossimità del C. Cavo Perletti il limite segue per breve tratto verso sud la strada per San Marzano ed all'altezza della quota 93 prosegue in direzione ovest, lungo quella per C. Prandella fino ad incrociare il rio Gambero, segue quindi tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e poi il sentiero che in direzione nor-ovest raggiunge la strada per Fornaci e prosegue lungo questa vorso sud-ovest, attraverso Fornaci e successivamente Casanova, passa a sud di C. Merlino e raggiunge il confine di provincia in prossimità della quota 96. Segue in direzione sud il confine provinciale ed in prossimità di C. Corni (quota 458), all'incrocio con l'acquedotto prosegue verso est per il confine di Ziano Piacentino seguendo la strada che attraversa San Giorgio, Cesura e quindi il torrente Gualdora che discende fino alla confluenza con il Tidone. Discende verso est il torrente Tidone ed all'altezza del Caseificio Manzella, seguendo il confine comunale di Nibbiano in direzione ovest raggiunge la strada per Borgonovo Val Tidone in prossimità del km 57,100 circa. Segue tale strada verso nord ed alla entrata del centro urbano di Borgonovo Val Tidone prosegue verso est per quella di Moretta, l'attraversa e sempre sulla medesima raggiunge in prossimità della quota 113 rio Cavo.

Ridiscende tale corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Castel San Giovanni sul ponte in prossimità di Q. Cavo Perletti da dove è iniziata la delimitazione.

B) La linea di delimitazione ha origine a nord, al bivio di casa Stradella (quota 145) per poi seguire, verso est, la strada che passando da quota 139 raggiunge il ciglio sinistro del torrente Nure. Da qui e proseguendo verso sud, la linea si identifica col ciglio sinistro del letto del torrente Nure fino al trivio per Ponte dell'Olio-Bagnolo-Albarola (quota 210) per poi proseguire sulla strada per Bagnolo fino ad inserirsi, poco prima dell'abitato di Bagnolo, sulla carrareccia che passa per le quote 328, 311, 283 e 267. Superata quest'ultima quota, la lihea che delimita il territorio, segue ad ovest il sentiero che porta al rio Finale, risale detto rio fino a quota 226 per poi, seguendo un rivolo, toccare il confine comunale Vigolzone-Rivergaro col quale la linea si identifica fino al rivo che scorre a sud di quota 143. Da qui la linea segue detto rivo (quote 147 e 148) fino ad intersecare la strada provinciale Piacenza-Ponte dell'Olio che segue verso sud fino ad incrociare, prima di case Brioschi, il rivo; lo segue fino a quota 149 poi segue la strada per Ca' Sgorbati per ricongiungersi verso nord al bivio di case Stradella (quota 145), punto di partenza.

C) La linea di delimitazione inizia al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164) per seguire in senso orario, la strada provinciale fino a toccare il confine comunale di Castell'Arquato che segue verso nord per breve tratto e precisamente fino a Monte Pozzali (quota 386); qui piega a sud e si inserisce, costeggiando il rivo ad ovest di C. Montegiogo, lungo la strada che scendendo per i Campi, arriva fino al bivio per Prato Ottesola, sulla strada Lugagnano-Chiavenna Rocchetta.

Da questo bivio la linea che delimita il territorio, segue la strada fino a Prato Ottesola, risale quindi il torrente Ottesola fino a i Gruppi per costeggiare successivamente e per breve tratto, la strada che porta alla parrocchia di Montezago, poco prima di detta parrocchia, la linea segue la carrareccia che scende nel torrente Chero fino ad incontrare i limiti tra i comuni di Carpaneto, Gropparello e Lugagnano (quota 252). Da qui la linea si identifica con il confine comunale di Gropparello-Carpaneto fino a M. Oldo per entrare poi nel territorio comunale di Gropparello seguendo la carrareccia ed il rivo che sbocca nel torrente Vezzeno a nord di Casa Maschi (quota 224). La linea dopo aver seguito per breve tratto la strada, a quota 223 ripiega ad est lungo un rivo, indi imbocca il sentiero che passa per i Vizzoni e raggiunta la strada che passa per C. Cerchiali e la Corona, la percorre fino a costeggiare il torrente Vezzeno, che poi segue verso nord, fino ad incontrare il confine comunale. Da questo punto la linea percorre a ovest ed a nord-est il confine comunale fino all'altezza del Casalino ove piega a destra lungo il sentiero per la Graffignana (quota 162) fino ad immettersi sulla strada per Celleri che poi segue fino al ponte sul rio Terzolo (quota 161); da qui segue verso nord-est il rio stesso, indi il torrente Vezzeno fino all'altezza di la Boiona Grande per immettersi poi sulla strada per Piacentino che segue fino a circa 175 metri a nord del bivio per case il Poggio. Da detto punto, la linea, deviando a destra, lungo rivoli raggiunge la carrareccia che porta a Borgo Marta da dove, procedendo verso sud sulla strada, arriva a la Boiona Piccola (quota 145), per risalire a nord lungo il rivo che passa per la Vigna. A metà distanza tra queste due cascine, la linea devia a destra lungo un rivo fino a raggiungere la strada provinciale per Carpaneto a quota 140. Da qui, procedendo ancora verso est, la linea si identifica con la strada per Campagne, indi con la carrareccia per Partitore (quota 141) fino ad incrociare la strada per case Bruciate, segue per breve tratto detta strada, prosegue lungo la strada per C. Marere, C. Sasso e C. Masana di Sopra fino al suo inserimento sulla strada che conduce a Vigolo Marchese (quota 141). Da questo punto la linea si identifica con la strada predetta e passato Vigolo Marchese e San Antonio, si innesta sulla strada provinciale Carpaneo-Castell'Arquato, che segue verso sud fino al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164), punto di partenza.

III) La zona di produzione del vino «Colli Piacentini» Monterosso Val d'Arda comprende la porzione dei territori collinari dei comuni di Vernasca, Alseno, Lugagnano, Castell'Arquato, Gropparello e Carpaneto in provincia di Piacenza, particolarmente idonea per conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona è così delimitata.

Da una linea che, partendo dall'abitato di Vernasca segue la provinciale Vernasca-Castell'Arquato in direzione di Lugagnano fino ad incontrare, in prossimità di loc. Ca' Bianca, il confine fra Lugagnano e Vernasca. Segue tale confine fino ad incontrare, in prossimità di quota 318, la strada che collega Lugagnano al parco provinciale. Da questo punto raggiunge il bivio della cappella di Madonna del Piano (quota 255) per imboccare la strada dei Ronchi che percorre fino ad inserirsi, poco prima di questo abitato, sulla carrareccia che conduce a case Costa.

Segue tale carrareccia fino ad imboccare la strada, che passando per case Castellaro (quota 259), giunge a Prato Ottesola, con la quale si identifica. Da qui, la linea di delimitazione risale il corso del torrente Ottesola fino alla sorgente, indi si identifica con una spezzata ideale che congiunge successivamente la sorgente del torrente Ottesola con quota 382: quota 382 con quota 302; quota 302 e con il punto di incontro, sito sul greto del torrente Chero, fra i confini dei comuni di Gropparello, Carpaneto e Lugagnano.

Segue il confine tra i comuni di Lugagnano e Gropparello in direzione sud ovest fino a raggiungere quota 350. Da questo punto si inserisce sulla strada per i Magnani (quota 382), Mandola e Castellana proseguendo fino al bivio di Bersani (quota 427), indi segue la strada che, passando per Casello (quota 366) giunge all'incrocio per Gropparello a quota 357. Da qui giunge a Barzano seguendo la carrareccia che passa per case Gazzotti. Da Barzano segue il tracciato stradale che, passando per case Berti, quota 450, quota 460, giunge a Case Banzola, indi prosegue per Ca' Fogliazza e scende al torrente Riglio. Discende lungo il corso del sopracitato torrente fino all'altezza di Casa Nuova Riva (in comune di Carpaneto). Da questo punto raggiunge in linea retta il tracciato stradale che, passando per Casa Nuova Riva, Torre Confalonieri, Borgo Paglia, Piacentino, La Turca di Sopra, la Fornace Vecchia, attraversa il torrente Chero, tocca Case Bruciate e giunge al confine comunale fra Carpaneto e Castell'Arquato. Segue detto confine fino ad incontrare la provinciale Carpaneto-Castell'Arquato che percorre fino al bivio per Vigostano (quota 118); da questo punto, la linea di delimitazione prosegue lungo il tracciato stradale che tocca successivamente Vigostano, Giarola e Colombarola. Da Colobarola segue la strada dei Doppi fino al punto in cui detta strada si affianca al rio Chiozzo: da qui segue la carrareccia che congiunge il suddetto torrente con Torre Gazzola. Da Torre Gazzola, la linea di delimitazione segue il tracciato stradale che tocca successivamente le Ferriere, C. Nuove Remondini, la Fornace e la Sforzesca. Da questo punto segue la carrareccia che scende al greto del torrente Arda il cui corso risale fino ad immettersi sulla carrareccia che collega il greto del torrente Arda con Cinta Anguissola. Da questo punto segue l'intero tratto di strada che collega Cinta Anguissola con la strada Salsediana (strada per Salsomaggiore). Si immette quindi sulla Salsediana (a quota 145) e la segue toccando successivamente San Rocchino, Crocetta, Castelnuovo Fogliani, il Monastero e giunge a quota 155 all'altezza di C. Belvedere. Da quota 135 segue il tracciato stradale che passa per Ca' Lolini, la Persica e raggiunge il confine con la provincia di Parma a quota 124.

Da questo punto la linea di delimitazione si identifica con il confine tra la provincia di Piacenza e di Parma e, successivamente, sempre seguendo tale confine, incontra il torrente Stirone il cui corso risale fino alla confluenza del torrente Borla (quota 259). Risale il torrente Borla fino ad incontrare (quota 262) la provinciale per la Borla. Comini, Ronca che segue, fino ad incontrare nei pressi di Ronca la provinciale da Bore a Vernasca che percorre fino all'abitato di Vernasca.

IV) La zona di produzione del vino «Colli Piacentini» Trebbianino Val Trebbia comprende la porzione collinare della Val Trebbia e parte della Val Luretta particolarmente idonee a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona include parte dei territori dei comuni di Bobbio, Coli, Travo, Rivergaro, Gazzola e Agazzano in provincia di Piacenza ed è così delimitata:

da una linea che, partendo dall'abitato di Rivergaro segue il trattato originale della strada statale n. 45 in direzione di Piacenza fino alla località Niviano Castello. Prosegue quindi lungo la strada provinciale per Grazzano Visconti fino ad incontrare il rio della Bosella in prossimità di quota 127 e il cui corso risale fino ad incontrare il confine comunale tra Rivergaro e Vigolzone (quota 149). Segue, piegando a destra, detto confine fino a raggiungere, in prossimità di quota 632 (M. Dinavolo) il confine comunale fra Vigolzone e Travo.

Segue successivamente l'intero tratto di confine tra i comuni di Vigolzone-Travo e Travo-Bettola giungendo così in prossimità della confluenza del rio Moini con il torrente Perino. Risale il corso del torrente Perino fino alla confluenza con rio Cane. Segue quindi l'ultimo tratto del rio Cane fino a quota 509. Indi devia in direzione nord-ovest sul sentiero che porta al bivio (quota 546) per la strada dei Boioli. Da quota 546 segue la strada per Case Boioli fino ad incontrare, a quota 520, il rio Armelio. Segue il corso del rio Armelio fino a quota 274. Da qui devia lungo una carrareccia che passa per quota 290 (sopra Ponte) e prosegue per quota 340, fino ad incrociare il rio Secco. In questo punto segue il confine del comune Bobbio-Coli lungo le quote 410, 324, 267, 517 e raggiunta l'altezza di quota 424, devia lungo la carrareccia che, passando per Roncaiolo, risale quota 488 fino a quota 366. Da qui si immette sulla strada che, superando le quote 381 e 429 (dove incrocia il rio Torusso), sfiora la località Scabbiazza dove all'altezza della quota 430 scende lungo il rio Scabbiazza fino alla strada statale n. 45 (quota 248). Risale la strada statale n. 45 e dopo il Ponte Barberino al km. 99, risale una carrareccia che passa per Case Nuove (quota 400), Cascina Costa (quota 494). Da qui si immette sulla strada che passa a quota 473, successivamente risale un rivo che, a quota 561 (all'altezza del Poggio Pianone) incrocia il confine del comune di Bobbio e Coli. Segue questo confine passando per cascina Fontana del Gallo e per Case Poggiolo, arrivando a quota 585. Da quota 585, lungo una linea ideale, scende sulla strada statale n. 45 al km. 91. Risale la strada fino al km. 90, da dove oltrepassa il fiume Trebbia a quota 324. Da qui segue i meandri del Trebbia di San Salvatore, dai quali risale lungo una carrareccia che superate le quote 456 e 492 giunge a cascina Riva (quota 496) cascina Biase (quota 490). Prosegue per la strda che tocca le quote 477, 454 (sopra Case Caldarola), 515 e 336 dove incrocia il torrente Bobbio. Risale questo torrente fino a quota 359: da qui devia a destra risalendo il rio d'Assalto fino a quota 496. In questo punto si inserisce sulla strada per i Brugoni che successivamente, toccando le quote 581, 587, 591, (casa Sermase), 562 (Villa Pegni), 562 (Casa Pegni), 581 (Ca' Borelli) sorpassa il fosso delle Lubbie e prosegue per quota 505 per inserisi sulla strada che porta a Degara dove, a quota 500, incrocia il rio Fontana. Da qui prosegue lungo la carrareccia, che passando per quota 469 e quota 359 (rio della Lubbia), risale per la strada di Casa Muggione (quota 424), Ca' del Bosco (quota 497) e, dopo aver attraversato il rio del Gatto, scende a quota 430 per risalire a case Poggio, fino a raggiungere Areglia (quota 378). Da questo punto, attraverso le quote 416, 438 e 434 raggiunge Nosia (quota 429), da dove prosegue per una carrareccia che tocca le quote 450, 435, 410, 372. Risale quindi la strada proveniente da Freddezza e, dopo aver superato la quota 400, devia a destra lungo una carrareccia che passa per quote 367 e 337 dove incrocia il rio Dorba. Risale lungo un rivo di sinistra del rio Dorba stesso e giunge a Parcellara (quota 490) da cui scende lungo la strada fino a quota 445. Da qui devia per la carrareccia che passa per le quote 439, 405, 389 sulla cui direzione incrocia il confine comunale tra Travo e Bobbio. Risale questo confine raggiungendo quota 671 ed indi, seguendo la strada, che passando per Pietra (quota 559), Termine Grosso, confluisce in prossimità di quota 443, sulla rotabile che porta a Chiesa di Bobbiano. Da qui segue la strada per Cascina (quota 503) indi la carrareccia per Costa del Grillo (quota 608) e Ca' del Bulla e prosegue fino ad incrociare il confine comunale tra Travo e Gazzola che segue fino al Torrazzo; percorre, verso nord-ovest, la strada comunale del Torrazzo fino al bivio (quota 314), di Momeliano. Scende la strada che porta al quadrivio di Lisignano. Indi prende la strada per Agazzano e si identifica con la strada provinciale che conduce a Pianello Val Tidone fino ad incontrare il quadrivio nei pressi di località Passano; prosegue verso nord sulla strada che porta a Sarturano per le quote 192, 174, 131, 128 e indi in entrata sud di Sarturano (quota 134).

Da Sarturano verso est, giunge a Rivasso. Prende per C. Amola, segue la strada fino a quota 122, si identifica con il torrente Luretta per breve tratto verso sud, indi a quota 127 verso est passa per quota 131 e arriva da nord a Gazzola.

Attraversa, il paese di Gazzola (per breve tratto verso sud) quindi per la strada provinciale Gazzola-Rivalta.

Segue detta strada fino ad incrociare la provinciale Gragnano-Travo (in località Scuola) che percorre fino a Rivalta Trebbia. Indi raggiunge in direzione sud-est il fiume Trebbia con cui si identifica fino all'altezza dell'abitato di Rivergaro, da dove si è partiti.

V) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino «Colli Piacentini» Valnure comprende la porzione collinare della Val Nure particolarmente idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare. Tale zona include in parte i territori amministrativi dei comuni di San Giorgio Piacentino, Vigolzone e Ponte dell'Olio, in provincia di Piacenza.

Tale zona è così delimitata.

Partendo dal confine fra Carpaneto Piacentino e San Giorgio Piacentino sul torrente Riglio in prossimità di Viustino (La Bottega), il limite segue in direzione ovest la strada per Godi che attraversa e proseguendo sempre nella stessa direzione giunge a Rizzolo, segue quindi in direzione sud-ovest la strada che, superato Torrano, giunge a La Fratta da dove piega verso ovest e prosegue per M.o dei Fiaschi (quota 178) prende quindi il sentiero verso nord-ovest fino ad attraversare il torrente Nure ed incrociare il confine comunale tra Ponte dell'Olio e Vigolzone. Prosegue in direzione nord-est lungo tale confine prima e poi su quello tra Vigolzone e San Giorgio Piacentino fino all'altezza della strada che dal greto del torrente Nure conduce in direzione ovest a Stradella, segue tale strada e da Stradella attraversa Ca' Sgorbati prosegue verso ovest lungo la strada che tocca M.o Italia e lungo il canale raggiunge la strada per Grazzano Visconti in prossimità del km. 11,900. Segue tale strada per circa 200 metri in direzione nord e quindi, verso ovest il canale che lo attraversa toccando le quote 142 e 147 fino a raggiungere il confine comunale di Vigolzone in prossimità della quota 143; prosegue lungo tale confine verso sud e quindi semore sul medesimo in direzione ovest, lungo il P. del Castellano ed il t. Spettine, incrociando in confine del comune di Ponte dell'Olio sul t. Nure. Da qui, in direzione sud-est prima ed est poi segue quest'ultimo confine comunale ed al t. Riglio risale verso nord sino ad incrociare, in prossimità di Bianconi, quello di San Giorgio Piacentino: prosegue in direzione nord-est lungo il corso del t. Riglio fino a chiudere la delimitazione in località La Bottega.

VI) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino «Colli Piacentini» Vin Santo di Vigoleno comprende la porzione collinare compresa fra la Valle dell'Ongina e la Valle dello Stirone particolarmente idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona include una parte del territorio amministrativo del comune di Vernasca in provincia di Piacenza, così delimitato: partendo, a nord, in località Riocorto, dall'incrocio fra torrente Ongina e il confine del comune di Vernasca, verso nord, segue il ciglio destro del torrente Ongina fino all'ansa in prossimità di quota 125, segue l'ansa e risale la carraia a quota 159, segue la strada dritta ad ovest di Colle S. Giuseppe fino a quota 186 quindi per la carraia scende a quota 182 sul confine comunale di Vernasca. Segue il confine comunale fino ad incontrare il torrente Stirone che segna il confine della provincia di Piacenza. Si identifica, verso sud, con il ciglio sinistro del torrente Stirone fino ad incontrare lo stradello che conduce a quota 173 in località S. Genesio. Da S. Genesio prosegue lungo la strada comunale fino ai Trabucchi e poi lungo la stessa strada provinciale di Borla fino a quota 234.

Quindi sale la strada comunale dei Baroni passando per Perpiano e scende fino ad incrociare il ponte sul torrente Ongina. Segue, verso nord, il torrente Ongina e si identifica con esso fino a ritornare al punto di partenza in località Riocorto.

VII) La zona di produzione delle uve idonee alla produzione dei vini «Colli Piacentini» Ortrugo, Barbera, Bonarda, Malvasia, Pinot nero, Pinot grigio, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Novello, Vin Santo, Pinot spumante, comprende il territorio a vocazione viticola delle colline piacentine ed include, in provincia di Piacenza, l'intero territorio amministrativo di: Caminata (escluso le isole amministrative in provincia di Pavia, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ziano Piacentino, ed in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Agazzano, Alseno, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Coli, Gazzola, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Pecorara, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca e Vigolzone.

Tale zona è così delimitata.

Partendo dall'entrata sud nel centro abitato di Borgonovo Val Tidone, il limite segue verso ovest la strada per Moretta e, superata costera Moretta all'incrocio con il r. Torto, risale verso nord tale corso d'acqua ed all'ansa successiva la q. 91 all'altezza di Polesera, segue verso nord-ovest per la strada che conduce a C.na Montezella. Da C.na Montezella segue quindi la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge C. Cavo Perletti sulla strada per Castel San Giovanni: prosegue quindi lungo la strada verso sud per breve tratto e, all'altezza della q. 93 segue, in direzione ovest, quella per C. Perduta e C. Pradella fino al r. Gambero per proseguire poi lungo tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e seguire poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci: lungo questa verso sud-ovest attraversa Fornaci quindi Casanova e, proseguendo, passa a sud di C. Merlino e raggiunge il confine della provincia in prossimità della quota 96 sul t. Bardonezza. Segue, in direzione sud, il confine provinciale attraversa il lago di Trebecco e, proseguendo sempre sul confine provinciale in direzione sud-ovest, raggiunge, a quota 779, il Roccone, nel comune di Nibbiano; segue quindi la strada verso nord per Ca' dei Giorgio (q. 653) e da tale località segue verso sud e poi est la carrareccia per la Ca' dei Follini. Da questa località prosegue verso sud-est per la strada che attraversa Ca' Bazzari e, a quota 683 segue quella per Lazzarello, attraversando prima la quota 753 e, superato Lazzarello, raggiunge proseguendo sempre verso sud, prima Ca' di Lazzarello, poi case Bianchi, sul proseguimento arriva alla quota 665; laddove la strada incrocia il corso d'acqua che confluisce nel rio della Fornace dell'Aia, a quota 550, segue quindi, da quota 665, prima l'affluente e poi quest'ultimo corso d'acqua sino alla confluenza nel t. Tidoncello Merlingo, lungo il quale risale verso nord-est sino alla confluenza a quota 388, con il t. Tidoncello di Sevizzano. Da quota 388 risale il torrente Tidoncello e, a sud di Marzonago, prosegue in direzione est per il rio Sereno, toccando le quote 493 e 532, dove raggiunge la strada per Sevizzano; prosegue lungo questa in direzione sud, costeggia il centro abitato di Sevizzano ad ovest e segue verso est la strada per C. Saliceto (quote 695). Da C. Saliceto segue la strada in direzione nord-est fino a raggiungere a quota 708 il confine comunale di Piozzano. Prosegue lungo questi in direzione sud sino ad incrociare quello di Travo a quota 801, segue quindi quest'ultimo confine in direzione sud-est ed alla quota 681, all'incrocio con la strada per Scarniago, prosegue verso nord-est, lungo questa attraversa il centro abitato di Scarniago e proseguendo raggiunge Madellano segue verso nord e poi est la strada che, passando per le quote 560, 554, 477, incrocia quella per Chiosi; prosegue lungo quest'ultima verso sud, toccando i centri abitati di Termine Grosso e Pietra e raggiunge poi, a quota 671, nuovamente il confine comunale di Travo; discende lungo questi in direzione sud ed in località Cappaia, all'altezza di Ronda Nera, lascia il confine per seguire verso ovest il sentiero che attraversa le quote 389, 405, 439 ed a quota 445 incrocia la strada per Parcellara, segue tale strada verso nord-ovest e raggiunge Parcellara da dove segue verso ovest il fosso affluente di sinistra del rio Dorba; dalla confluenza risale, per breve tratto, il rio Dorba; ed a quota 337 risale verso ovest un affluente di destra del medesimo corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Freddezza; percorre questa verso sud ed all'altezza di Cosenzio, in prossimità della quota 372, segue verso ovest la strada che passa a nord di Freddezza, tocca quota 410, attraversa Marumoni (quota 435) e raggiunge Nosia (quota 429).

Da Nosia segue il sentiero per Areglia toccando le quote 434, 438, 416 e da Areglia prosegue per la carrareccia che attraversa case il Poggio e raggiunge la strada per Gobbi: prosegue lungo questa per il breve tratto (250 metri) verso sud e quindi nella stessa direzione per il sentiero che tocca le quote 416, 430, attraversa rio del Gatto e raggiunge Ca' del Bosco (quota 497). Da Ca' del Bosco segue, in direzione sud-est, il sentiero che attraversa la quota 526 e raggiunge alle pendici occidentali di M. Spanna la strada per Mezzano Scotti; prosegue nella stessa direzione lungo tale strada per Mezzano Scotti; prosegue nella stessa direzione lungo tale strada fino ad incrociare, superato C. Muggione, l'acquedotto (331). Prosegue lungo quest'ultima strada verso ovest ed all'incrocio con il rio della Lubbia (quota 359) segue il sentiero in direzione ovest fino all'incrocio con la strada per Centomerli, risale questa verso nord per breve tratto e, all'altezza della quota 469, prosegue verso ovest e sud-ovest per il sentiero che passa a sud della quota 519; attraversa le quote 503, 535 e, sul proseguimento per una retta, raggiunge la strada per Degara: su tale strada prosegue verso ovest, attraversa il fosso delle Lubbie e, dopo circa

500 metri, prende il sentiero per Ca' Borelli (quota 581) e quindi quello in direzione sud attraverso C. Mazucca e, sul proseguimento verso sud e sud-ovest, passando a sud di C. Vignola, raggiunge C. Pegni inferiore (quota 562). Indi segue la strada in direzione ovest toccando Villa Vegni, C. Sermase e Valle per raggiungere la s.s. 461 in prossimità del km. 52,300; discende verso sud lungo questa ed a Campore prende la strada che in direzione nord incrocia a quota 496 il rio d'Assalto; discende questo corso di acqua verso sud fino alla confluenza con il t. Bobbio (quota 359) per proseguire poi lungo il sentiero che costeggia tale corso d'acqua in direzione est, e giunto alla quota 336, prosegue verso sud-ovest lungo il sentiero che raggiunge la strada per C. Fontanini; prosegue lungo questa verso sud-est toccando le quote 515, 477 e, alla quota 490 (C. Piani), prosegue in direzione est per il sentiero che tocca la quota 317 e raggiunge, a quota 321, la strada per Bobbio: prosegue lungo questa verso sud e passando ad ovest di C. Biase segue verso est per il sentiero che attraverso la quota 490 raggiunge la strada per C. Riva in prossimità della quota 446, percorre tale strada verso sud, raggiunge rio Riva e quindi verso nord-est segue il sentiero e raggiunge quota 456 per piegare poi in direzione sud-est raggiungendo il fiume Trebbia: risale tale corso d'acqua includendo San Salvatore e quindi seguendo il confine del comune di Bobbio, raggiunge al km. 90 la s.s di Val Trebbia n. 45.

Prosegue verso nord lungo tale strada e, alla quota 325 (km. 90) segue, in direzione est, una retta immaginaria che incontra la strada per Coli alla quota 585 sul confine comunale di Bobbio; prosegue verso nord lungo tale confine fino a Poggio Pianone incrociando un affluente di destra del fiume Trebbia, lo discende verso nord e, all'incrocio con la strada per C. Costa (quota 475), prosegue nella stessa direzione lungo questa raggiungendo C. Costa (quota 494).

Da quota 494, segue verso nord il sentiero che, attraversando il fosso degli Aregli, raggiunge C. Mezza Cappella a quota 399 da dove prosegue verso nord-est per il sentiero che attraversa il fosso degli Armanni e poi piegando a nord-ovest, raggiunge C. Nuova (quota 400) e poi, a quota 356, il fosso che discende dal M. del Lago e confluisce nel Trebbia. Da quota 356, il fosso che discende dal M. del Lago e confluisce nel Trebbia. Da quota 356 discende questo corso d'acqua e raggiunge il Trebbia per discenderlo poi verso nord fino al ponte di Barberino (quota 242).

Prosegue lungo s.s. Val Trebbia e, dopo circa un chilometro verso est a quota 248, risale il rio Scabbiazza e, a quota 430 prosegue verso nord per il sentiero che raggiunge Scabbiazza. Da Scabbiazza segue verso nord la strada per Roncaiolo toccando le quote 429, 381, 366, 352; da quest'ultima quota risale, verso sud-est, il fosso affluente del Trebbia e, in prossimità della sorgente, prosegue per il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge Roncaiolo. Da Roncaiolo prosegue in direzione sud-est per il sentiero che conduce a Costa Camminata e, superata la quota 424, incrocia nuovamente il confine comunale di Bobbio lungo il quale prosegue verso est e nord-est e, all'incrocio con il rio Secco, discende il corso d'acqua per circa 200 metri per prendere poi, verso est, il sentiero e quindi la strada per Ponte di Sopra che supera per seguire in prossimità della quota 290 il sentiero che verso est raggiunge il rio Armelio (quota 274). Risale questi verso sud sino alla quota 520, all'incrocio con la strada per Boioli: segue tale strada verso est fino a Casazza toccando le quote 533, 528, 546 e 567. Da Casazza prosegue verso sud sul sentiero che raggiunge quota 509 e, sul proseguimento nella stessa direzione, incrocia il rio Cane: discende quindi tale corso d'acqua e, alla quota 337, all'incrocio con la srada per Villanova, prosegue verso sud per tale strada. Dopo circa un chilometro alla quota 367, prosegue ad ovest per quella che attraversa Scagliotti e raggiunge Costa Rodi (quota 533). Da Costa Rodi segue verso sud il sentiero e poi la strada che in prossimità del ponte Verbucone incrocia quella per Biasini, prosegue su quest'ultima, attraversa Biasini e, sul proseguimento verso est, raggiunge il ponte sul torrente Perino, risale verso nord tale corso diacqua e, poco dopo M.o Vecchio, segue la strada per Bacchetti verso est, passando per la circonvallazione sud (quota 426 e 441), su tale strada prosegue verso est per quella che porta alle case Moline e, proseguendo su quest'ultima, in direzione nord, passa ad est di Bocito e Belito fino a raggiungere a quota 598 case Matteo, da dove, per il sentiero verso ovest raggiunge il confine comunale di Travo. Prosegue poi lungo questi in direzione nord fino a raggiungere la quota 656, nei pressi di M. Viserano, da dove, in direzione sud-est segue il sentiero che tocca la quota 614 e raggiunge Grilli; da Grilli segue verso est la strada per Cassinari e, proseguendo sulla medesima verso sud-est, raggiunge Torna e poi in direzione sud C. Invaga e, superata la quota 580, ad est di La Lama, raggiunge il bivio per la cava di pietra: dal bivio prosegue verso ovest lungo la strada per C. Mole che supera ed all'incrocio con il T. Olza discende questi verso est sino al ponte in prossimità della quota 323. Dal ponte segue verso sud la strada per breve tratto e poi il sentiero che, in direzione sud-ovest, attraversa le quote 351 e 457 per andare ad incrociare, alla quota 505, la strada per San Bernardino e lungo questa raggiunge tale centro abitato. Da San Bernardino segue verso est la strada per Selva, l'attraversa e, proseguendo raggiunge rio Barbarone (quota 514); ridiscende tale corso d'acqua e, alla confluenza nel rio dell'Osteria, risale quest'ultimo fino ad incrociare la strada in prossimità di C. Osteria: segue tale strada in direzione ovest e a C. Sartori prosegue sempre verso ovest fino a raggiungere Vigolo toccando la quota 608: da Vigolo segue una linea spezzata immaginaria verso nord-est facendo vertice Castelnardo e raggiungendo poi C. Zani (quota 544) da dove prosegue per la strada che raggiunge quella per Padri; all'incrocio prosegue lungo tale strada in direzione est attraversa Padri, Gragnano di Sotto, e proseguendo verso sud, raggiunge Riglio. Da Riglio prosegue in direzione sud per la strada che raggiunge Busa e poi Poggio da dove segue il sentiero in direzione sud-ovest raggiungendo Generesso: prosegue poi verso sud-est lungo la strada che raggiunge, a quota 407, il t. Riglio da dove risale verso nord-est per quella che raggiunge Montechino in direzione sud-est, segue la strada per Groppo Visdomo da dove verso est per la strada che costeggia le Rocche, raggiunge il rio Freddo a sud di Pierfrancesco, superata Cavadipietra: risale quest'ultimo corso d'acqua e, al ponte sulla strada per Carignone (km. 18,200), segue verso est e nord-est la strada che attraversa Guidi, Rustigazzo, Costa, Vicanino, Osteria a C. Bosconi; al Km. 1,900 circa prosegue per il confine di Lugagnano Val d'Arda in direzione sud-est fino a raggiungere il t. Arda: risale questo corso d'acqua verso sud ed attraversato longitudinalmente il lago di Mignano, in direzione sud il corso d'acqua affluente del lago che incrocia la strada rivierasca in prossimità del km. 9 e, risalendo sempre questo corso d'acqua, incrocia presso Levori, il sentiero che, passando per quota 444, raggiunge in direzione nord e poi est l'abitato di Levori, in direzione est, segue la strada per Corti, costeggiando a sud-est il centro abitato, per seguire poi verso nord-est il sentiero a mezza costa dell'impluvio del lago di Mignano, sentiero che tocca le quote 465, 479, 514 e, a nord-ovest di M. Vidalto, raggiunge la miniera da dove segue la strada verso nord per Vitalta.

Da Vitalta segue verso est la strada per Segadello e dopo breve tratto in direzione nord il sentiero per C. Farina e quindi verso nord-est la strada per Alessandroni e per Gallosi ed alla quota 471 quella che raggiunge la strada per Vernasca alla quota 465: segue quest'ultima verso est attraversando Ranca, Comini, Burgazzi, Silvani e poi all'incrocio con l'affluente del t. Stirone in prossimità del km. 10,100, ridiscende tale corso d'acqua fino alla confluenza raggiungendo così il confine di provincia.

Risale verso nord-est tale confine che per buona parte si identifica con il t. Stirone e, poco dopo averlo allontanato, raggiunge la strada per Fornio (quota 124). Segue tale strada per nord-ovest toccando la Persica e C. Lolini fino ad incrociare, alla quota 155, la strada per Castelnuovo Fogliani e proseguire poi lungo questa, in direzione nord, raggiungendo il centro abitato.

Da Castelnuovo Fogliani segue, in direzione nord-ovest, la strada che passa per Santa Maria di Latte e attraversato il r. Grattarolo raggiunge quella per Alseno (quota 89). Da quota 89 prosegue verso sud-ovest per Castell'Arquato e, prima di giungere a Villa San Lorenzo alla quota 146 (km. 1,900 circa) segue verso nord-ovest la strada per Cinta Anguissola che supera e raggiunge il t. Arda, prosegue lungo questi per circa un chilometro verso nord e all'altezza della strada per la Sforzesca la segue verso ovest, raggiunge la Sforzesca e verso nord C. Nuove Remondini da dove prende la strada in direzione ovest per torre Gazzola, che raggiunge. Da Torre Gazzola segue, in direzione nord-ovest, il sentiero che incrocia la strada per Doppi, lungo questa prosegue verso sud-ovest toccando Giarola e verso sud Vigostano, da dove in direzione ovest segue la strada che raggiunge quella per Vigolo Marchese al km. 21,300 circa; quindi lungo questa, verso nord-ovest, raggiunge il ponte sull'affluente del t. Chiavenna in prossimità del km. 20,500; risale il corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare la strada per Bastida e lungo questa verso nord-ovest, attraversa Bastida, Castello Turca di Sopra, Piacentino, e all'uscita di quest'ultimo, segue la strada che, piegando verso sud porta a C. Il Poggio, all'altezza delle quali (quota 134) segue verso sud il sentiero

fino a raggiungere la cappella sul greto del t. Vezzeno. Risale quindi il corso d'acqua ed all'altezza di Torre Confalonieri prosegue verso ovest per quella che si immette in prossimità del km 3 nella strada per Cimafava percorre quest'ultima verso nord per circa 200 metri e quindi, verso ovest, proseue per quella che attraversa C. Nuova Riva e raggiunge il t. Riglio: ridiscende tale corso d'acqua verso nord ed al ponte delle C. del Riglio segue verso ovest la strada per Godi e, al km 4 piega verso sud-ovest, attraversa Rizzolo, Torrano e raggiunge La Fratta da dove segue verso ovest, la strada per M.o dei Fiaschi e, nella stessa direzione, il sentiero che raggiunge il t. Nure e quindi il confine comunale di Vigolzone: prosegue verso nord-est lungo tale confine ed all'altezza di Stradella segue verso ovest la strada per questo centro abitato. Da Stradella segue la strada verso sud fino a Ca' Sgorbati e quindi verso ovest quella per M.o Italia (quota 149) da dove prosegue verso ovest per il canale che, raggiunge la strada per Grazzano Visconti che segue per circa 400 metri verso nord e prosegue poi, in direzione ovest, lungo il canale, toccando le quote 148 e 147 per incontrare il confine comunale di Vigolzone.

Segue verso sud tale confie per breve tratto ed all'incrocio con rio della Bosella discende tale corso d'acqua ad incontrare la strada per Niviano (quota 127).

Segue questa verso ovest, raggiunge Niviano, lo attraversa e per la s.s. n. 45, in direzione sud giunge a Rivergaro. Da Rivergaro prosegue verso ovest per la strada del greto del fiume, raggiunge il Trebbia e quindi il confine comunale di Rivergaro lungo il quale prosegue verso ovest e poi verso nord fino alla quota 114, a sud-ovest di C. Buschi sul greto del fiume Trebbia. Da quota 114 segue, verso nord-ovest, la sponda di sinistra del corso d'acqua fino all'abitato sud di Rivalta Trebbia per proseguire in direzione nord-ovest, lungo la strada per la scuola e, poco prima di giungervi, alla quota 132, segue quella verso ovest per Gazzola. Attraversa in direzione nord il centro abitato e, alla quota 136, segue verso ovest la strada per C. Vecchia ed alla quota 131, sul confine comunale di Gazzola, prosegue nella stessa direzione lungo il canale che affluisce nel t. Luretta alla quota 127; ridiscende il t. Luretta fino a C. Nuova ed alla quota 122 segue la strada verso ovest per Rivasso da dove prosegue prima verso nord e poi verso ovest per quella che conduce a Sarturano. In uscita nord da Sarturano (quota 134) segue in direzione nord-ovest la strada per Mirabello e prima di giungervi a La Palazzina, prosegue per quella che conduce a Grintorto, che supera a nord per seguire la strada che in direzione nord-ovest raggiunge il greto del t. Tidone. Risale tale corso d'acqua fino all'altezza di Fabbiano per seguire poi lungo la strada che in direzione nord-ovest e passando per la quota 143 raggiunge il centro abitato, lo attraversa fino ad incrociare ad Osteriazza la s.s. n. 142; prosegue lungo questa in direzione nord fino a raggiungere il borgo abitato di Borgonovo Val Tidone da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.

Per la produzione di tutti i vini a D.O.C. «Colli Piacentini» sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in zona collinare-pedemontana, bene esposti, su terreni argillosi, preferibilmente di natura calcarea o calcarea-argillosa, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.

Per la produzione dei vini a D.O.C. «Colli Piacentini» Gutturnio e «Colli Piacentini» Gutturnio classico non sono da considerare idonei i vigneti posti al di sopra dei 350 metri di altitudine, fatte salve le deroghe per gli appezzamenti bene esposti, vocati e situati ad altitudini anche superiori. Sono inoltre esclusi i vigneti male esposti, rivolti verso nord e nord-est, nei fondovalle, in zone umide, nei pressi di fiumi e torrenti, impiantati in terreni con pendenza inferiore al 6%.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento a spalliera ed i sistemi di potatura dei vigneti (corti, lunghi e misti) destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso per un massimo di due volte all'anno prima dell'invaiatura.

I vigneti di nuovo impianto e di riempianto devono essere composti da almeno 2.200 ceppi ad ettaro per tutte le tipologie di vino.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi e le rese massime di uva in vino finito, devono essere i seguenti:

	Ton/Ha	Vol%
	—	—
Gutturnio	12,0	11,50
Gutturnio Classico	10,0	12,00
Gutturnio Superiore	10,0	12,00
Gutturnio Riserva	10,0	12,50
Monterosso Val d'Arda	10,0	10,50
Trebbianino Val Trebbia	10,0	10,50
Valnure	10,0	10,50
Barbera	13,0	11,00
Bonarda	13,0	11,00
Malvasia	13,0	10,00
Ortrugo	12,0	10,50
Pinot Grigio	10,0	10,50
Pinot Nero	10,0	11,00
Pinot Spumane	10,0	9,50
Sauvignon	10,0	10,50
Cabernet Sauvignon	10,0	12,00
Chardonnay	10,0	10,50
Novello	13,0	11,00
Vin Santo	10,0	10,50
Vin Santo di Vigoleno	5,0	10,50

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, di cui al comma successivo.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C.

Oltre il 75% decade per tutto il prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.

Per la D.O.C. «Colli Piacentini» Vin Santo, «Colli Piacentini» Vin Santo di Vigoleno e «Colli Piacentini» Malvasia passito la resa masssima di uva fresca da trasformare in vino finito non può superare rispettivamente il 35%, il 30% ed il 40%.

Le uve destinate alla produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» debbono assicurare un titolo alcolometrico minimo totale naturale del 9,50% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, compreso la presa di spuma, la rifermentazione in bottiglia o in grandi recipienti, l'invecchiamento, l'affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento di tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» di cui all'art. 1, con esclusione della tipologia «Colli Piacentini» Gutturnio classico, debbono essere effettuate in provincia di Piacenza salvo quanto specificatamente previsto nel presente articolo. È consentito di effettuare le operazioni di vinificazione compreso la presa di spuma, la rifermentazione in bottiglia o in grandi recipienti, l'invecchiamento, l'affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento di tutti i vini a D.O.C. «Colli Piacentini» negli stabilimenti delle ditte site nel comune di Rovescala ad est del torrente Bardoneggia in provincia di Pavia.

Per il vino a D.O.C. «Colli Piacentini» Malvasia, limitatamente per un periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare, le operazioni di vinificazione «(a partire dal mosto)», la presa di spuma, la rifermentazione in bottiglia o in grandi recipienti, l'affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento, possono essere autorizzate, anche fuori dal territorio di cui al 1° comma e più specificatamente nelle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena e Cremona purché le ditte interessate presentino specifica richiesta al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle ditte interessate, consentire che le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Trebbianino Val Trebbia, «Colli Piacentini» Val Nure, «Colli Piacentini» Novello, «Colli Piacentini» Vin Santo, «Colli Piacentini» Pinot Spumante, «Colli Piacentini» seguita dalle menzioni di uno dei seguenti vitigni Ortrugo, Barbera, Bonarda, Malvasia, Pinot Nero, Pinot Grigio, Sauvignon, Cabernet-Sauvignon, Chardonnay di cui all'art. 1, siano effettuate in stabilimenti siti nel comune di Santa Maria della Versa e Rovescala, in provincia di Pavia.

Per il vino a D.O.C. «Colli Piacentini» Gutturnio Classico le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio, affinamento in bottiglia ed imbottigliamento debbono avvenire nell'ambito del territorio di cui all'art. 3 paragrafo II. È consentito effettuare le predette operazioni negli stabilimenti situati nel comune di Rovescala ad est del torrente Bardoneggia, in provincia di Pavia.

Tuttavia le operazioni di imbottigliamento del vino «Colli Piacentini» Gutturnio Classico possono essere autorizzate dal Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta di ditte situate al di fuori del territorio di cui all'art. 3 paragrafo II, sempre che tali stabilimenti abbiano sede in provincia di Piacenza

Le operazioni di vinificazione del vino a D.O.C. «Colli Piacentini» Monterosso Val d'Arda debbono avvenire nell'intero territorio dei comuni compresi, anche solo in parte, nella rispettiva zona di produzione delle uve di cui all'art. 3 paragrafo III.

È consentito effettuare la presa di spuma e l'imbottigliamento del vino a D.O.C. «Colli Piacentini» Monterosso Val d'Arda nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza.

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia del vino a D.O.C. «Colli Piacentini» Vin Santo di Vigoleno devono essere effettuate solamente nell'interno del territorio amministrativo del comune di Vernasca.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca atte a conferire ai vini derivati le peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C. «Colli Piacentini» Vin Santo, «Colli Piacentini» Vin Santo di Vigoleno e «Colli Piacentini» Malvasia passito devono essere accuratamente scelte e devono essere appassite con il metodo tradizionale su pianta e su graticci con controllo fino alla spremitura, che può avvenire solo dopo il 1° dicembre dell'anno di raccolta, in modo da raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26% per la D.O.C. «Colli Piacentini» Vin Santo, al 28% per la D.O.C. «Colli Piacentini» Vin Santo di Vigoleno ed al 23% per la D.O.C. «Colli Piacentini» Malvasia passito.

Il vino a D.O.C. «Colli Piacentini» Malvasia passito può essere messo in commercio dal 1° settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

La denominazione di origine controllata dei vini «Colli Piacentini» con una delle seguenti menzioni: Monterosso Val d'Arda, Trebbianino Val Trebbia, Valnure, Malvasia, Bonarda, Pinot grigio, Pinot nero, Ortrugo, Chardonnay, Pinot può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti, dal presente disciplinare, per i vini omonimi.

Le uve destinate alla produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 9,50% vol.

Le operazioni di spumantizzazione dei predetti vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» sia con il metodo classico o tradizionale che in grandi recipienti chiusi, devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito della provincia di Piacenza e negli stabilimenti siti nel comune di Rovescala in provincia di Pavia.

La denominazione di origine controllata dei vini «Colli Piacentini» può essere utilizzata per designare i vini frizzanti Gutturnio (ad esclusione di quelli designati con le menzioni classico, superiore e riserva), Monterosso Val d'Arda, Trebbianino Val Trebbia, Valnure, Barbera, Bonarda, Malvasia, Ortrugo, Pinot grigio, Sauvignon e Chardonnay che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

L'esame fisico-chimico e organolettico relativo alla certificazione di «conformità» è obbligatorio e sufficiente nella fase di produzione per la commercializzazione del prodotto sfuso in contenitori superiori a 5 litri.

Per l'immissione del prodotto al consumo finale è obbligatoria la certificazione di «idoneità» anche per i prodotti già idonei alla «conformità».

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Piacentini» Gutturnio e Gutturnio classico:

colore: rosso rubino brillante di varia intensità;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: secco o abboccato, fresco, giovane, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

è prevista la tipologia frizzante limitatamente alla tipologia Gutturnio.

«Colli Piacentini» Gutturnio superiore:

colore: rosso rubino intenso;

odore: leggermente vinoso;

sapore: secco, tranquillo, fine, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

«Colli Piacentini» Gutturnio riserva:

colore: rosso rubino intenso su fondo granata;

odore: gradevole;

sapore: secco, tranquillo, armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo svolto: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

«Colli Piacentini» Monterosso Val d'Arda:

colore: da paglierino a dorato;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco o abboccato o amabile, fine e sottile di corpo, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

sono previste le tipologie frizzante e spumante.

«Colli Piacentini» Trebbianino Val Trebbia:

colore: giallo paglierino o giallo dorato chiaro

odore: vinoso, gradevole;

sapore: secco o abboccato, delicato, sottile, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico-volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

sono previste le tipologie frizzante e spumante.

«Colli Piacentini» Valnure:

colore: giallo, paglierino chiaro;

odore: caratteristico, gradevole, aromatico;

sapore: secco o abboccato o amabile, gradevole, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

sono previste le tipologie frizzante e spumante.

«Colli Piacentini» Barbera:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: secco o abboccato, sapido, leggermente tannico, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

è prevista la tipologia frizzante.

«Colli Piacentini» Bonarda:

colore: rosso rubino, a volte intenso;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, leggermente tannico, fresco, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

è prevista la tipologia frizzante.

«Colli Piacentini» Bonarda spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino brillante di varia intensità;

odore: caratteristico, fruttato, vinoso;

sapore: dolce, armonico, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

«Colli Piacentini» Malvasia:

colore: paglierino o paglierino scarico;

odore: aroma caratteristico, anche intenso;

sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, aromatico, fresco, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico svolto (per tipologia dolce): 5,50 vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;

sono previste le tipologie frizzante, spumante.

«Colli Piacentini» Malvasia passito:

colore: giallo paglierino dorato;

odore: intenso aromatico caratteristico;

sapore: dolce, morbido, amnonico, intenso, aromatico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile massima: 1,6 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli Picentini» Ortrugo:

colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco o abboccato, retrogusto amarognolo, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;

sono previste le tipologie frizzante e spumante..

«Colli Piacentini» Pinot grigio:

colore: bianco paglierino e ramato;

odore: caratteristico;

sapore: secco o abboccato, fresco fine, molto gradevole, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;

sono previste le tipologie frizzante o spumante.

«Colli Piacentini» Pinot nero:

colore: rosso più o meno intenso o rosato;

odore: caratteristico;

sapore: secco o abboccato, sapido, gradevole, tranquillo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;

sono previste le tipologie frizzante e spumante.

«Colli Piacentini» Pinot - spumante bianco o rosato:

spuma: fine e persistente;

colore paglierino più o meno intenso o rosato;

odore: caratteristico, delicato, fine;

sapore: da extrabrut a brut, sapido, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 14,0 g/l.

«Colli Piacentini» Sauvignon:

colore: paglierino anche intenso:

odore : delicato, caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico, fine, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;

è prevista la tipologia frizzante.

«Colli Piacentini» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino, talvolta granato;

odore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo;

sapore: secco e abboccato, lievemente tannico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli Piacentini» Chardonnay:

colore: giallo paglierino con sfumature verdognole;

odore: gradevole, fine, fruttato;

sapore: secco o abboccato, armonico, fresco, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico tototale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;

sono previste le tipologie frizzante e spumante.

«Colli Piacentini» Novello:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, vinoso e fruttato;

sapore: secco o abboccato, acidulo fragrante e fruttato, tranquillo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

acidità totale massima: 7,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Colli Piacentini» Vin Santo:

colore: giallo paglierino, dorato;

odore: intenso, aromatico, caratteristico, etereo;

sapore: secco o dolce, morbido, armonico, intenso, aromatico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

acidità volatile massima: 1,6 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli Piacentini» Vin Santo di Vigoleno:

colore: dorato o ambrato più o meno intenso;

odore: intenso, aromatico, caratteristico;

sapore: dolce, armonico, pieno, corposo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

acidità volatile massima: 1,6 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per la acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La menzione «classico» è consentita per il vino a D.O.C. «Colli Piacentini» Gutturnio, «Colli Piacentini» Gutturnio superiore, «Colli Piacentini» Gutturnio riserva ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo della zona di produzione di cui all'art. 3, comma secondo, del presente disciplinare.

La menzione «superiore» è consentita per il vino a D.O.C. «Colli Piacentini» Gutturnio, prodotto nel rispetto del presente disciplinare, avente un titolo alcolometrico volumico minimo naturale e al consumo del 12,00% vol, immesso al consumo dopo il 1° settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

La menzione «riserva» è consentita per il vino a D.O.C. «Colli Piacentini» Gutturnio non designabile con la citata menzione «superiore», avente un titolo alcolometrico volumico naturale minimo e al consumo del 12,50% vol e che abbia subito un invecchiamento e affinamento di almeno 24 mesi di cui 3 in recipienti di legno, a far tempo dal 1° ottobre dell'anno di produzione delle uve.

Le menzioni classico, classico superiore o classico riserva, superiore o riserva devono figurare immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale obbligatoria, «denominazione di origine controllata» ed avere caratteri di stampa di altezza non superiore a quella della menzione Gutturnio ma non inferiore alla metà della stessa.

Tutti i vini a D.O.C. «Colli Piacentini» devono recare in etichetta le specificazioni di sapore o abboccato o amabile o dolce secondo le caratteristiche di ognuno dei vini previsti all'art. 6.

Tale indicazione è obbligatoria anche nelle etichette dei contenitori superiori a 5 litri immessi al consumo finale diretto.

Tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» recanti la menzione di vigna seguita dal toponimo che deve essere scritta immediatamente di seguito ai nomi di vitigno e di vino con caratteri di stampa di altezza, forma e dimensione non superiore a «Colli Piacentini», debbono essere immessi al consumo finale solo in recipienti di capacità inferiore a 5 litri e solo tranquilli.

L'invecchiamento del vino a D.O.C. «Colli Piacentini» Vin Santo deve avvenire per almeno 48 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, di cui almeno 36 in recipienti di legno; per il vino a D.O.C. «Colli Piacentini» Vin Santo di Vigoleno l'invecchiamento deve essere almeno di 60 mesi di cui almeno 48 mesi in botti di legno a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Per entrambi il periodo di invecchiamento in legno deve avvenire in botti di capacità non superiori a 500 litri.

I vini a D.O.C. «Colli Piacentini» Valnure, Monterosso Val d'Arda, Vin Santo, Vin Santo di Vigoleno, Bonarda e Malvasia, immessi al consumo finale hanno l'obbligo di recare in etichetta le specificazioni riferentesi alle caratteristiche di sapore o amabile o dolce secondo le indicazioni e le caratteristiche previste all'art. 6, comma primo.

Tutti i vini a D.O.C. «Colli Piacentini» devono recare in etichetta le specificazioni di sapore «o abboccato o amabile o dolce» secondo le caratteristiche di ognuno dei vini previsti all'art. 6.

Tale indicazione è obbligatoria anche nelle etichette dei contenitori superiori a 5 litri immessi al consumo finale diretto.

I vini a D.O.C. «Colli Piacenini» Trebbiano Val Trebbia e Valnure, immessi al consumo finale in bottiglia di capacità inferiore a 5 litri, devono recare scritta in etichetta la designazione di sapore abboccato, nel rispetto della norma espressa dall'art. 6, comma primo.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine scelto, selezionato, vecchio e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare la attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similiari, sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di menzioni toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino superiore a quanto previsto dal presente disciplinare, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la dicitura D.O.C. «Colli Piacentini» purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.

Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Gutturnio, nella tipologia frizzante, confezionato in recipienti di capacità 0,750 litri, può essere immesso al consumo in bottiglie di vetro, solo con tappo raso di sughero e l'obbligo della designazione in etichetta della menzione scritta per esteso «frizzante».

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Gutturnio, nella tipologia vivace e tranquillo, deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro, tipo bordolese, con tappo raso di sughero di capacità: 0,375, 0,750, 1,500, 3,000, 5,000 litri.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Gutturnio superiore può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro tipo bordolese con tappo raso di sughero di capacità 0,375, 0,750, 1,500, 3,000, 5,000 litri dopo il primo settembre dell'annata successiva a quella della vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Gutturnio, riserva, deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro, tipo bordolese, con tappo raso di sughero di capacità: 0,375, 0,750, 1,500, 3,000, 5,000 litri, dopo almeno 24 mesi di invecchiamento (di cui almeno 3 mesi in legno) e affinamento a partire dal primo settembre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Gutturnio, classico, può essere immesso al consumo solo ed esclusivamente in bottiglia bordolese, ad esclusione di quella di capacità di 1,500 litri.

Il vino a D.O.C. «Colli Piacentini» Gutturnio, classico, è immesso al consumo solo dal 1° aprile dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini», Novello, deve essere imbottigliato nel territorio della provincia di Piacenza entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve e può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro, con tappo raso di sughero, a far tempo dalla data prevista dal decreto ministeriale.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini», Vin Santo, deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità: 0,375, 0,500, 0,750 litri e con tappo raso di sughero.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini», Vin Santo, di Vigoleno deve essere immesso al consumo esclusivamente nella bottiglia denominata «renana» di capacità: 0,375, 0,500, 0,750, con tappo raso di sughero.

Per i tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini», è obbligatorio apporre sull'etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per i vini «Colli Piacentini» possono essere utilizzati solo tappi di sughero.

98A3163

UNIVERSITÀ «CAMPUS BIO-MEDICO» DI ROMA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 3 della legge 22 aprile 1987, n. 158, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «Campus Bio-Medico» di Roma è vacante un posto di riercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla effettiva disponibilità di fondi, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

98A3225

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura dell'insegnamento vacante mediante trasferimento di ricercatore universitario, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico disciplinare: A02A «analisi matematica» - un posto.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3226

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 398.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189